



OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO
GRUPPO MEDIAZIONE



LA MEDIAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE
Vademecum

INDICE

Gli Osservatori sulla Giustizia Civile	003
Il “gruppo mediazione” dell' osservatorio sulla giustizia civile	004
Il progetto mediazione demandata dal giudice	005
Novità normative	006
Decalogo	007
Modello ordinanza	008
Progetti sulla mediazione demandata/delegata esistenti/in fase di studio sul territorio nazionale	010
Firenze: Progetto Nausicaa	012
Milano: il progetto mediazione demandata dal giudice	018
Bari	021
Ostia	023
Mappatura degli organismi del distretto	025
La mediazione disposta dal giudice (Dott. Giuseppe Buffone)	043

GLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

a cura di Debora Ravenna

1. Cosa sono e di cosa si occupano gli Osservatori sulla Giustizia Civile

Gli Osservatori sulla giustizia civile sono aggregazioni nate spontaneamente in molti distretti giudiziari d'Italia allo scopo di favorire il confronto e la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella gestione del processo – magistrati, avvocati, professori, personale dell'amministrazione giudiziaria – e di elaborare e sostenere scelte operative, pratiche e concrete, tese a migliorare la qualità e l'efficienza della giustizia civile ¹

L'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano compie 20 anni, è nato nel 1993, a seguito di alcune riunioni seminariali tra giudici delle varie sezioni del Tribunale e della Corte d'Appello e avvocati dello stesso Foro, riunioni poi sfociate in incontri svoltisi a Milano, Torino e Bologna con la partecipazione di giudici di vari Tribunali volti a “**verificare la possibilità di prassi uniformi nella conduzione dei processi civili**”.

La ricerca di **prassi comuni** è proseguita con varie iniziative e con lo scambio sui temi affrontati con realtà giudiziarie di altre sedi, attraverso la partecipazione agli incontri organizzati da altri Osservatori.

Una particolare attenzione è stata posta all'analisi degli orientamenti in materia di **liquidazione del danno alla salute**, con l'elaborazione nel 1996 di una proposta di nuove tabelle, modificatrici di quelle già in uso presso il Tribunale e con la predisposizione di un modello di quesito medico legale, poi diffusi tramite il Presidente del Tribunale. Proprio quest'anno sono state aggiornate le tabelle del danno non patrimoniale ed è stato elaborato un nuovo quesito medico-legale che tiene conto della legge “Balduzzi”²

Le “tabelle milanesi” risultano adottate presso un gran numero di Uffici giudiziari anche di altri distretti e, come è noto, la Corte di Cassazione ne ha recentemente confermato l'utilità, definendone l'applicazione su tutto il territorio nazionale uno strumento equitativo “necessario” fino all'adozione di una disciplina normativa per tutti i casi di liquidazione del danno alla persona.

La struttura dell'Osservatorio è sempre rimasta informale, risolvendosi nella convocazione di riunioni di volta in volta più o meno “allargate” a seconda dei temi in discussione e nella redazione e diffusione di elaborati, nonché nella creazione di gruppi di lavoro specifici, con la realizzazione anche di un intenso coordinamento con le iniziative delle altre sedi, coordinamento sfociato ogni anno - a partire dal 2006 - in una Assemblea nazionale degli Osservatori.

La ricerca di **prassi comuni** è in particolare continuata negli anni:

-febbraio 2006: Protocollo per i processi civili, integrato nel 2007 con nuove sezioni dedicate ai procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi e all'ascolto del minore;

-luglio 2009: Protocollo per i processi avanti il Giudice di pace; Protocollo per i procedimenti ex artt. 155-317bis cc e Protocollo per i procedimenti ex artt 250 e 269 cc;

-nel 2008 e nel 2009 il gruppo esecuzioni ha sondato in varie riunioni le possibilità di un miglior coordinamento dell'attività dei vari attori del processo esecutivo (avvocati, magistrati, ufficiali giudiziari);

-nel 2011 il gruppo locazioni ha dato vita a riunioni per la elaborazione di protocolli specifici per la materia.

Il costante metodo di lavoro dell'Osservatorio - basato sul continuo e paritetico confronto tra identità professionali diverse ma accomunate dalla responsabilità di un funzionamento “ragionevole” della giurisdizione civile - ha poi negli ultimi anni portato alla consapevolezza della necessità di una **formazione comune di avvocati e magistrati**, che ha avuto come frutti:

-una specifica attenzione dell'Osservatorio alla introduzione sperimentale (a seguito di apposita Convenzione

1

Per saperne di più: “Gli Osservatori sulla giustizia civile e i protocolli d'udienza”, a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Il Mulino 2011.

² Con la Legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla G.U. del 24 marzo 2012, n. 71) è stato definitivamente convertito in legge il d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, cd. “sulle liberalizzazioni”.

stipulata tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e i Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale) del **tirocinio dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari**, poi sfociata - nel corso del 2010 - nella discussione del progetto di "**Ufficio del Giudice**", poi introdotto presso il Tribunale di Milano;

-una articolata riflessione sul **raccordo tra atti difensivi e motivazione delle sentenze**, in particolare concretizzatasi nel corso del 2009 nella **organizzazione di un ciclo di laboratori** volti a saggiare in concreto la corrispondenza tra difese "concentrate" e motivazioni "essenziali" e, perciò, "rapide"; nel corso del 2010 e del 2011 in particolare il **gruppo famiglia** dell'Osservatorio milanese ha poi proseguito i lavori con specifico riferimento alla "**struttura per tipologia di controversia**" degli **atti difensivi** nei procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni e nel relativo grado di appello ;

-un costante monitoraggio degli ultimi sviluppi applicativi del **Processo Civile Telematico** succedutisi nel periodo 2009/2011;

-l'analisi della nuova disciplina in materia di **mediazione** di cui al Dlgs n.28/2010 e il monitoraggio sulla sua applicazione, svolti dal 2010 dal gruppo mediazione, cui partecipano anche professionalità non giuridiche.

2. Il "gruppo mediazione" dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

Il D.Lgs n. 28/2010 è stato da subito oggetto di forti critiche ma, trattandosi di norme in vigore, l'Osservatorio di Milano ha voluto affrontare le criticità e le difficoltà di applicazione dell'istituto della mediazione ed ha partecipato alle riunioni organizzate dalla Formazione decentrata dei magistrati per l'elaborazione di orientamenti condivisi.

Da una costola dell'Osservatorio è nato il "gruppo mediazione" che si occupa specificamente della raccolta e diffusione delle prime pronunce giurisprudenziali in materia di mediazione, della raccolta dei dati per verificare l'impatto del nuovo istituto sui flussi dei nuovi procedimenti nelle materie previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, nonché dell'aggiornamento continuo e costante anche in relazione alla normativa Europea.

Per mettere a disposizione di tutti questo lavoro si è pensato di trasferirlo in un "**vademecum per la mediazione**"³, questo volumetto è stato inserito nella pagina dedicata all'*Osservatorio sulla giustizia civile di Milano* del sito www.corteappello.mi.it, pubblicato sui siti dell'Ordine degli Avvocati di Milano e della Camera Arbitrale di Milano. Si tratta di uno strumento di rapida consultazione e di taglio pratico per fornire le informazioni di base: qualche nozione sull'istituto della mediazione e le prime pronunce giurisprudenziali.

Ulteriori attività' del gruppo mediazione:

1. Il progetto "Mediazione demandata dal giudice"⁴
2. Vademecum sulla mediazione disposta dal giudice⁵
3. Attività di sensibilizzazione e aggiornamento tramite l'organizzazione di convegni, lo svolgimento di interviste con i giudici del tribunale civile di Milano, la partecipazione a riunioni di sezione, la comunicazione di normativa, precedenti giurisprudenziali ed articoli tramite mailing list.
4. Valorizzazione dell'istituto della conciliazione in sede non contenziosa ex art. 322 c.p.c. avanti al Giudice di Pace⁶
5. Ricerca condotta presso le principali Compagnie assicurative in materia di mediazione⁷

³ 12 maggio 2012

⁴ Il progetto è stato in particolare seguito dal dr. Giuseppe Buffone, dall'avv. Stefania Lattuille, dall'avv. Debora Ravenna e dalla dr. Elena Riva Crugnola.

⁵ Il vademecum è stato predisposto a cura della dr. Orsola Arianna, del dr. Giuseppe Buffone e dell'avv. Debora Ravenna.

⁶ Questa valorizzazione è stata seguita in particolare dall'avv. Cinzia Pandiani.

⁷ La ricerca è stata curata dalla dr. Orsola Arianna.

3. Il progetto “mediazione demandata dal giudice”

La sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina attuativa della mediazione finalizzata alla conciliazione per essere andata oltre il perimetro fissato nell'art. 60 della legge-delega del 18 giugno 2009, n. 69 facendo venir meno il carattere obbligatorio del tentativo come condizione di procedibilità nelle materie indicate dall'art. 5 del D.lvo 28/2010.

La pronuncia della Consulta non ha inciso il merito della scelta dell'istituto della mediazione e, quindi, non ne ha sancito la fine. La Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali (i saggi) istituita il 30 marzo 2013 dal Presidente Napolitano, nel capitolo V -dedicato all'amministrazione della giustizia- tra gli obiettivi da perseguire nel settore della giustizia civile, ha indicato "l'instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione (non escluse dalla pronuncia costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della mediazione obbligatoria solo per motivi formali, per carenza di delega).

La sentenza della Corte Costituzionale ha provocato una battuta d'arresto delle domande di mediazione, uno stato di *impasse* che ha rischiato di disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito in due anni.

Il gruppo mediazione dell'Osservatorio ha pensato di valorizzare l'esperienza di quel periodo incentivando il ricorso alla mediazione demandata dal giudice. E' stato studiato ed approvato un progetto *ad hoc* – “La mediazione demandata dal giudice”, in allegato- che e' stato presentato nell'aula magna del tribunale di Milano il 23.1.2013 sotto l'egida della Formazione decentrata della magistratura, della Formazione della magistratura onoraria e dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

In estrema sintesi il progetto consisteva nella registrazione e monitoraggio dei casi di mediazione inviati dai giudici del tribunale civile di Milano, nell'effettuazione di interviste ai medesimi giudici per spiegare il progetto e valutare il gradimento dello stesso, nella redazione di un vademecum per fornire delle informazioni utili agli avvocati ed alle parti che avessero deciso di portare dei procedimenti in mediazione.

Nel frattempo è intervenuto il “**decreto fare**” che ha modificato radicalmente il ruolo del giudice, prevedendo all'art. 5 comma 2 non più la possibilità di invitare le parti ad andare in mediazione, ma il potere di disporre il procedimento di mediazione a condizione di procedibilità, con evidenti rilevanti conseguenze in caso di inottemperanza.

Alla luce di questa modifica normativa è emersa la necessità di illustrare in particolare ai giudici il nuovo impianto della disciplina che li coinvolge direttamente: è stato quindi proposta ai presidenti delle sezioni civili del Tribunale di Milano la fissazione di riunioni di sezioni ex art.47quater Ord. Giud. aventi all'odg il tema, con disponibilità di componenti del gruppo mediazione dell'Osservatorio a partecipare a queste riunioni per fornire approfondimenti e chiarimenti.

4. Le novità normative del “decreto del fare” in materia di mediazione

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, sia pur con modalità diverse rispetto a quelle originali.

In particolare il decreto ha introdotto nuove norme che si indicano sinteticamente:

- la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art. 4 comma III)
- solo lo svolgimento del primo incontro è condizione di procedibilità (per le materie indicate dall'art. 5) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. Gratuità del primo incontro in caso di mancato accordo
- le controversie in materia di “risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti” sono state espunte dall'elenco dell'art. 5, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria
- il giudice può (non solo invitare ma) disporre l'esperimento del procedimento di mediazione e, in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello
- la durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi
- gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l'obbligo di aggiornamento professionale
- gli avvocati assistono le parti durante l'intera procedura di mediazione
- nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell'accordo di mediazione

Le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 69/2013, cioè **dal 21 settembre 2013, anche ai processi pendenti.**

5. DECALOGO dei criteri elaborati dall'Osservatorio⁸ che connotano un'elevata affidabilità degli Organismi di mediazione.

1. Indicazione sul sito dell'elenco dei mediatori, dei loro *curricula* e dei criteri di selezione dei mediatori da parte dell' Organismo
2. Indicazione del criterio di assegnazione dei procedimenti ai singoli mediatori (trasparenza)
3. esistenza di un sito WEB attivo ed aggiornato
4. indicazione delle caratteristiche delle sedi e dei funzionari addetti
5. indicazione del numero di procedimenti di mediazione iscritti e delle adesioni
6. Indicazione del tempo medio di fissazione del primo incontro di mediazione dal momento del deposito dell'istanza di mediazione
7. Indicazione delle materie trattate
8. Indicazione delle lingue nelle quali possono essere presentate le istanze di mediazione all'Organismo e si possono trattare i procedimenti di mediazione
9. trasparenza e chiarezza sui criteri di addebito di tutti i costi della procedura
10. indicazione dell'obbligatorietà o meno di assistenza legale (per le materie non incluse nell'elenco dell'art. 5 D.Lgs n. 28/10)

⁸ Criteri elaborati sulla base della direttiva europea sull'Alternative Dispute Resolution (ADR).

6. Modello di ordinanza⁹ ex art. 5 c. 2 D.Lvo n. 28/2010 come modificato dalla legge n. 98/2013

Il GIUDICE,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente
visti i documenti e letti gli atti,
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti;
ritenuto opportuno disporre l'esperimento del procedimento di mediazione in vista di una possibile conciliazione, alla luce degli elementi in fatto e diritto emersi nel corso del procedimento,
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

Ordinanza

(art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28)

Procedimento di Mediazione

modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

PER QUESTI MOTIVI

Letto ed applicato l'art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,

DISPONE l'esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l'effetto, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

FISSA nuova udienza in data _____, assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell'odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10).

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni
Milano, lì

Il Giudice

⁹ A cura del dr. Giuseppe Buffone, Tribunale di Milano

7. Progetti di mediazione demandata/delegata esistenti/in fase di studio sul territorio nazionale

- A. Firenze: Nausicaa 2 (Dott.ssa Luciana Breggia)
- B. Milano: Progetto mediazione demandata dal giudice (Dott.ssa Elena Riva Crugnola, Avv. Stefania Lattuille)
- C. Modugno (BA) Mediazione integrata (Dott.ssa Mirella Delia)
- D. Ostia (Roma) (Dott. Massimo Moriconi)
- E. Bari (protocollo)
- F. Monza, Mediazione delegata (work in progress)
- G.** Matera (Avv. Paolo Porcari, work in progress)

A. **Firenze: Nausicaa 2**

Il progetto Nausicaa2, realizzato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Firenze, è giunto alla seconda edizione dedicata alla sperimentazione della mediazione *delegata* nell'ambito del contenzioso civile e commerciale gestito dal Tribunale di Firenze, con la collaborazione del Laboratorio Congiunto Un Altro Modo dell'Università degli Studi di Firenze, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e dell'Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF).

Il Laboratorio universitario Un Altro Modo propone il seguente percorso in via sperimentale, che si avvale del contributo progettuale di tutti i partecipanti al gruppo di lavoro:

1. analisi del contenzioso di sezione
2. organizzazione di incontri dedicati allo studio delle tipologie astratte di contenzioso in rapporto alle procedure di mediazione delegata (*tavoli inter-istituzionali*)
3. implementazione delle procedure di invito alla mediazione e di gestione della fase seguente
4. monitoraggio delle procedure di invito alla mediazione e dei relativi risultati
5. attivazione presso il Tribunale di Firenze di un servizio di orientamento e *in-*formazione gestito dal Laboratorio Congiunto Un Altro Modo dell'Università degli Studi di Firenze.

L'idea è quella di creare una rete di relazioni tra i soggetti interessati alla procedura di mediazione su invito del giudice, operatori del contenzioso, enti pubblici e privati, organismi di mediazione e altre istituzioni. Attraverso la rete potrà darsi una risposta all'esigenza di gestire flussi di informazioni, sviluppare procedure efficienti, competenze di comunicazione, organizzare continue ricerche sociali e processi di apprendimento.

Il metodo è quello che favorisce lo sviluppo di prassi condivise e ripetibili, attraverso l'avvio di programmi per affrontare da diversi punti di vista le varie problematiche.

1. **Il contenzioso di sezione**

Da un primo esame tassonomico del contenzioso civile e commerciale gestito dal Tribunale di Firenze è possibile ordinare le seguenti categorie generali e associare a ciascun gruppo sintetiche considerazioni.

Prima sezione civile

Successioni e donazioni; scioglimento di comunioni ordinarie e ereditarie.

- *Descrizione delle caratteristiche del conflitto che rendono particolarmente appropriata la scelta della mediazione:* particolare qualificazione dei rapporti personali di tipo familiare, affettivo, di durata nel tempo; legame stretto fra origine del conflitto e problemi nei rapporti personali o nelle dinamiche psicologiche a tali relazioni collegate; frequente separazione fra oggetto del conflitto e oggetto della controversia.
- *Coinvolgimento di operatori interessati:* parti (organizzate in associazioni di categoria) e avvocati.

Liquidazione compensi professionisti.

- *Descrizione dei benefici della mediazione rispetto alla trattazione giurisdizionale della controversia:* facilitazione del riconoscimento delle competenze professionali; velocizzazione della soluzione della controversia; effetto deflattivo.
- *Coinvolgimento di operatori interessati:* ordini professionali (ingegneri, architetti, geometri, medici etc.); parti (anche organizzate in associazioni di categoria) e avvocati.

Seconda sezione civile (Primo collegio):

Comunione e Condomini; possessorie e nunciatricie; proprietà e diritti reali; occupazioni senza titolo; comodato.

- *Descrizione delle caratteristiche del conflitto che rendono particolarmente appropriata la scelta della mediazione:* natura relazionale della controversia e coinvolgimento di rapporti personali nel conflitto; eventuale dissociazione fra oggetto del conflitto (personale) e oggetto della disputa (giuridico);

bisogno di soluzioni che si differenzino dalla mera decisione sull'esistenza di un diritto e siano invece in grado di soddisfare i bisogni personali e relazionali che potrebbero essere all'origine del conflitto.

- *Coinvolgimento di operatori interessati*: associazioni di categoria; parti (anche organizzate in associazioni di categoria) e avvocati.

Locazioni

- *Descrizione delle caratteristiche del conflitto che rendono particolarmente appropriata la scelta della mediazione*: natura relazionale del conflitto e sua inerenza a un rapporto di durata, frequente divergenza fra oggetto della controversia (tipizzato dalla norma) e interessi concreti delle parti (non sempre giuridicamente rilevanti) e bisogno di flessibilità nel disegno di soluzioni che si adattino a tali interessi e bisogni reali delle parti.
- *Coinvolgimento di operatori interessati*: associazioni di categoria, Pubblica Amministrazione (in primis i comuni), parti (anche organizzate in associazioni di categoria) e avvocati

Controversie agrarie

- *Descrizione delle caratteristiche del conflitto che rendono particolarmente appropriata la scelta della mediazione*: natura relazionale del conflitto e sua inerenza a un rapporto di durata; stretto collegamento con la terra e il diritto di proprietà che in alcune culture regionali italiane vede l'identificazione fra persona e diritto reale creando un conflitto dalle dinamiche psicologiche e dagli effetti particolarmente complessi da gestire, soprattutto in un contesto giurisdizionale.
- *Coinvolgimento di operatori interessati*: associazioni di categoria, P.A., parti (anche organizzate in associazioni di categoria) e avvocati.

Affitti di azienda

- *Descrizione delle caratteristiche del conflitto che rendono particolarmente appropriata la scelta della mediazione*: inerenza a rapporti familiari spesso molto complessi; forti esigenze di riservatezza; dinamiche psicologiche a volte molto complesse; bisogno di soluzioni veloci e di flessibilità.
- *Coinvolgimento di operatori interessati*: associazioni di categoria, P.A., parti (anche organizzate in associazioni di categoria) e avvocati.

Seconda sezione civile (Secondo collegio)

responsabilità extracontrattuale; Responsabilità professionale medica anche nei confronti della P.A.; responsabilità ex 2049 e 2059;

- *Descrizione delle caratteristiche del conflitto che rendono particolarmente appropriata la scelta della mediazione*: conflitti spesso ad alta intensità emotiva; bisogno di ascolto e riconoscimento; bisogno di confronto del danneggiato con la struttura o con il professionista.
- *Coinvolgimento di operatori interessati*: associazioni di categoria, P.A. (AUSL e ASL territoriali, Regione Toscana – assessorato alla Sanità), parti (organizzate in associazioni di categoria) e avvocati

Terza sezione civile (Primo collegio):

Contratti di assicurazione; contratti bancari; contratti in generale; opposizione a decreti ingiuntivi; pagamento somme in materia contrattuale; simulazione, nullità e annullamento contratti; risoluzione e rescissione contratti; risarcimento danni da illecito contrattuale

- *Descrizione delle caratteristiche del conflitto che rendono particolarmente appropriata la scelta della mediazione*: conflitti spesso associati a rapporti di durata che possono rendere particolarmente vantaggioso il confronto costruttivo; grossi benefici per il privato derivanti dalla celerità della soluzione; nel caso di coinvolgimento di risparmiatori bisogno di riconoscimento e ascolto da parte dell'ente (banca e/o assicurazione); in ogni caso grossi vantaggi derivanti dalla flessibilità delle soluzioni attuabili.
- *Coinvolgimento di operatori interessati*: associazioni di categoria (ANIA e ABI), P.A. (in primis i comuni), parti (anche organizzate in associazioni di categoria) e avvocati

Terza sezione civile (Secondo collegio): fallimentare

Proprietà industriale e concorrenza sleale; diritto d'autore; antitrust; società.

- *Descrizione delle caratteristiche del conflitto che rendono particolarmente appropriata la scelta della mediazione:* conflitti relazionali inerenti a rapporti di durata spesso di natura economica; grande bisogno di celerità e flessibilità nelle soluzioni; coinvolgimento di dinamiche psicologiche complesse.
- *Coinvolgimento di operatori interessati:* Camera di Commercio di Firenze nella persona del Conservatore del Registro Imprese, associazioni di categoria, P.A., parti (anche organizzate in associazioni di categoria) e avvocati

2. Incontri dedicati allo studio delle tipologie astratte di contenzioso in rapporto alle procedure di mediazione delegata (tavoli inter-istituzionali)

Al fine di poter esaminare in dettaglio i problemi specifici che la prassi dell'invito a mediare da parte del giudice può incontrare, si considera l'utilità di istituire tavoli *inter-istituzionali* con la partecipazione delle rappresentanze delle parti interessate, facilitando quindi lo scambio di osservazioni, riflessioni, posizioni e bisogni. I partecipanti, necessariamente in numero ristretto, procederanno allo studio delle varie tipologie conflittuali in rapporto alla mediazione delegata e quindi allo studio di prassi virtuose e condivise.

I risultati dello studio così effettuato verranno successivamente diffusi pubblicamente affinché si promuova e si diffonda la cultura della mediazione presso i professionisti interessati alle singole materie e famiglie tassonomiche di controversie.

Il lavoro che sarà svolto con riferimento a ciascun settore del contenzioso civile e commerciale si rivelerà, inoltre, utile anche in riferimento alla pratica di mediazione volontaria.

Il Laboratorio Un Altro Modo si farà carico della organizzazione e gestione degli incontri privati ristretti, nonché degli incontri pubblici.

Gli incontri ristretti (in numero di cinque, uno per ciascuna sezione/collegio) saranno convocati nel mese di marzo 2013.

Gli incontri pubblici di restituzione degli esiti, verteranno sui seguenti temi e secondo il calendario di seguito indicato: omissis

3. Le procedure di invito alla mediazione e di gestione della fase seguente

La sperimentazione Nausicaa2, come è noto, intende offrire modelli standard di procedura, ossia provvedimenti di invito alla mediazione specifici secondo le diverse fasi processuali e secondo i diversi riti, nell'intento comunque di fornire modelli che tengano conto sia delle peculiarità della controversia sia degli elementi tipizzati di invito alla mediazione.

Inoltre la sperimentazione, per meglio coordinare la mediazione endo-processuale nella successione dei tempi e fasi processuali, prevede la predisposizione di una procedura, attraverso la cadenza di una o più udienze *ad hoc*, al fine di consentire il monitoraggio da parte del Giudice dell'adesione all'invito e la conseguente gestione delle successive fasi processuali.

Il modello di procedura di invito alla mediazione, delineato in uno specifico protocollo allegato al progetto, prevede le seguenti fasi:

Fase iniziale del processo

Con il decreto di differimento della prima udienza, previsto dall'art. 168 *bis*, V co., c.p.c., o di fissazione dell'udienza ex art. 447 *bis* c.p.c., ovvero con ordinanza di mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., il giudice, utilizzando i poteri di direzione del processo ex art. 175 c.p.c., potrà invitare le parti a valutare le possibilità di accordo amichevole, in vista dell'udienza indicata, nonché eventualmente ad esperire un tentativo di conciliazione presso gli Organismi iscritti nel registro di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Nessuna indicazione sarà data con riferimento ai singoli Organismi.

Le parti saranno invitate ad acquisire le necessarie informazioni relativamente alla pratica della mediazione presso l'ufficio del Laboratorio Un Altro Modo che si trova nel Nuovo Palazzo di Giustizia.

Fase endo-processuale

Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice valuterà l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., ovvero di invitare le stesse a tentare la mediazione presso gli Organismi iscritti nel registro di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Nell'ordinanza con cui si invitano le parti alla mediazione sarà opportuno indicare i criteri tipizzati di invito alla mediazione ovvero gli elementi peculiari del conflitto e/o della controversia specifica che ne rendano consigliabile, nel caso di specie, l'invito in mediazione (vedasi il criterio della natura della controversia indicato dall'art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010). Nessuna indicazione sarà data con riferimento ai singoli Organismi di mediazione.

Il giudice, tanto nel caso di tentativo giudiziale, come previsto dal terzo comma dell'art. 183 c.p.c., quanto nel caso di invito a mediare in sede stragiudiziale, fisserà in ogni caso una nuova udienza per verificare l'esito del tentativo di conciliazione.

Il giudice potrà anche rinviare la causa a breve distanza (ad esempio fino ad un massimo di trenta giorni) al solo scopo di raccogliere l'adesione delle parti all'invito, i risultati della mediazione nel caso in cui si sia già svolta, o le motivazioni della decisione delle parti di non aderire all'invito, ferma restando l'assoluta irrilevanza di tali motivazioni ai fini del giudizio.

Contestualmente il Giudice inviterà i difensori delle parti e le parti medesime ad acquisire le necessarie informazioni relativamente alla pratica della mediazione presso l'ufficio del **Laboratorio Un Altro Modo che si trova nel Nuovo Palazzo di Giustizia (Piano V, blocco I, stanza n. 9)**

Alla successiva udienza "dedicata all'invito in mediazione", ove venga raccolta l'adesione delle parti e la mediazione non sia ancora iniziata, verrà fissata dal Giudice udienza entro un lasso di tempo che consenta alle parti di esperire la procedura di mediazione stragiudiziale, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n.28/2010, senza pregiudizio per la durata del processo in corso.

I termini per le memorie di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., in caso di insuccesso del tentativo di mediazione, saranno concessi con decorrenza a far data da tale (seconda) nuova udienza che verrà fissata dal giudice. Nel provvedimento con il quale è fissata l'udienza verrà fatta espressa menzione che i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. decorreranno solo da tale momento. In ogni caso resteranno salvi ed impregiudicati tutti i diritti ed i termini processuali delle parti ed ogni provvedimento giudiziale.

Nel corso del processo il Giudice potrà, in ogni momento, e comunque prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa, invitare le parti alla mediazione. In tal caso sarà opportuno che l'ordinanza di invito contenga lo specifico riferimento ai criteri tipizzati di invito al tentativo di mediazione, con riferimento alla natura della controversia, allo stato dell'istruzione ed al comportamento delle parti (cfr. art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010).

Nessuna indicazione sarà data con riferimento ai singoli Organismi.

Contestualmente il Giudice inviterà i difensori delle parti e le parti medesime ad acquisire le necessarie informazioni relativamente alla pratica della mediazione presso l'ufficio del Laboratorio Un Altro Modo nel Nuovo Palazzo di Giustizia.

Fase dell'eventuale accordo

In tutti i casi in cui venga raggiunto un accordo in sede stragiudiziale successivamente alla pendenza della lite, le parti potranno decidere di abbandonare la lite, oppure richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'accordo raggiunto. In entrambi i casi, il verbale di conciliazione redatto in sede stragiudiziale avrà valore di titolo esecutivo nei casi in cui la legge lo prevede (art. 12, 2° co., D.Lgs. 28/2010, art. 2, 24° co., L. 14 novembre 1995, n. 481), oppure qualora l'accordo venga riprodotto nelle forme previste dall'art. 474, 2° co., n. 2 e 3 c.p.c., e allora nei limiti indicati nella norma in questione.

Qualora le parti intendano ottenere gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 28/2010 (ai fini dell'espropriazione forzata, dell'esecuzione forzata in forma specifica, e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale), proporranno ricorso per l'omologazione.

Al fine di poter agevolare il lavoro dei Giudici con riferimento alle procedure indicate, il Laboratorio Un Altro Modo propone di attivare alcune borse di studio, a proprie spese, a favore di laureati del Dipartimento delle Scienze Giuridiche dell'Università degli studi di Firenze, formati sulla mediazione civile e commerciale, i quali assisterebbero il Giudice nella fase della elaborazione di una scheda riassuntiva della causa e di quanto altro necessario per lo svolgimento agevole della procedura anche nella fase del monitoraggio.

Tale collaborazione, che verrebbe attivata su un programma che premia il merito dei laureati, concretizzerebbe, fra l'altro, un'opportunità di grande valore per i giovani giuristi che avrebbero così modo di applicarsi nella lettura e nella elaborazione di sintesi del contenzioso giudiziale. Terminata la sperimentazione, sarà possibile, in seguito al riesame della stessa, mettere a regime la collaborazione secondo le esigenze e le linee condivise.

4. Il monitoraggio delle procedure di invito e dei relativi risultati

Il monitoraggio ha lo scopo di rilevare i risultati delle azioni descritte ai punti precedenti, soprattutto al fine di individuare eventuali criticità ed ottimizzare le azioni svolte.

Modalità: Compilazione di una scheda per ciascun procedimento nell'ambito del quale il magistrato abbia formulato l'invito in mediazione. Il soggetto idealmente deputato all'inserimento dei dati sarà il magistrato che ha in carico il procedimento. Si ipotizzano i seguenti dati da censire: 1) numero di RG; 2) materia oggetto della controversia; 3) data di formulazione dell'invito; 4) accoglimento dell'invito (si/no); 5) campo di scrittura per descrizione del riscontro all'invito ed altre osservazioni che il magistrato ritenga utili; 6) esito della mediazione (accordo/mancato accordo/domanda presentata ma non accettata dalla controparte/abbandono del processo). E' da valutare se indicare anche l'Organismo ed il mediatore che hanno gestito la procedura di mediazione.

Tale banca dati sarà collegata alla postazione internet di ciascun magistrato del Tribunale di Firenze.

Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze si farà carico, con cadenza semestrale di raccogliere i dati, elaborarli e trasmetterli al Laboratorio Un Altro Modo per la relativa analisi.

5. Un servizio di orientamento e *in*-formazione presso il Tribunale di Firenze, gestito dal Laboratorio Congiunto Un Altro Modo dell'Università degli studi di Firenze

Il servizio di orientamento e *in*-formazione è essenziale per consentire a tutti gli operatori di avvicinarsi allo strumento in modo semplice e veloce, senza incontrare barriere (spaziali, temporali, o ideali) a una migliore conoscenza della mediazione e dei vantaggi che essa offre. Proprio grazie alla sua collocazione all'interno del Palazzo di Giustizia, peraltro a totale carico del Laboratorio Un Altro Modo, l'ufficio offrirà a parti, avvocati e magistrati l'opportunità di una migliore conoscenza e comprensione delle dinamiche interne alle varie tipologie di conflitti; fornirà gli strumenti per acquisire la consapevolezza di ciascun ruolo in merito alla mediazione. Un servizio ben gestito potrà inoltre conseguire l'obiettivo di migliorare il rapporto dei cittadini con il sistema giustizia nel suo complesso, costituire occasione di incontro e confronto fra i diversi operatori del diritto su temi di interesse comune, aumentare le competenze di tutti gli utenti sui temi della natura del conflitto, dei suoi fattori scatenanti, e dell'importanza di una buona gestione delle relazioni interpersonali e *inter*-istituzionali. La gestione del servizio da parte del Laboratorio Un Altro Modo dell'Università degli Studi di Firenze garantisce, inoltre, la necessaria terzietà rispetto agli organismi di mediazione.

All'interno del servizio potranno essere organizzati seminari ristretti su specifiche tematiche attinenti al contenzioso civile e commerciale.

B. MILANO: IL PROGETTO MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, all'esito di una riunione cui sono stati invitati tutti i Presidenti di sezione del Tribunale di Milano ¹⁰, propone il seguente progetto volto a sperimentare e monitorare la **mediazione delegata dal giudice** prevista dal secondo comma dell'**art. 5 del D.lgs. 28/2010**, secondo cui:

Il giudice, anche in sede d'appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione."

Il progetto nasce:

- dalla riflessione (finora teorica) sulla utilità del ricorso alla mediazione delegata per la definizione di quei procedimenti nei quali la mediazione non sia (o non sia più, come oggi dopo la pronuncia della Corte costituzionale) "obbligatoria" ma appaia opportuna per la natura della controversia e/o per i rapporti di "vicinanza" tra i litiganti, i quali potrebbero essere interessati a raggiungere un accordo che consenta loro di proseguire nella relazione piuttosto che a moltiplicare le liti che la riguardano;
-
- dalla opportunità di sottoporre l'istituto (finora utilizzato solo sporadicamente presso il Tribunale di Milano) a una verifica specifica, attraverso il monitoraggio degli esiti e con la collaborazione della Camera di Commercio di Milano per il supporto informatico.

Il progetto è articolato come segue:

- la sperimentazione avrà ad oggetto **le cause caratterizzate da rapporti di vicinanza tra le parti per motivi di parentela, di amicizia, di vicinato, condominio o comunque per motivi legati all'esistenza di una relazione di una certa durata, anche di tipo commerciale, negoziale o societario**, ovvero **altre cause la cui natura consigli di ricorrere all'istituto** (ad esempio: cause nella quali la possibilità di un accordo tra le parti richieda complesse negoziazioni in tema di dare/avere ovvero quantificazione forfettarie);

- ove lo ritengano opportuno, in tal genere di cause **i giudici del Tribunale di Milano** inviteranno le parti a procedere alla mediazione seguendo le seguenti **linee guida**:

6. dopo la formulazione, a verbale, dell'invito, il termine per la presentazione della domanda di mediazione sarà assegnato solo se tutte le parti manifestano la loro adesione nella stessa udienza o in udienza successiva fissata *ad hoc*: l'adesione potrà essere espressa anche dai difensori in udienza;

7. la scelta dell'Organismo di mediazione sarà rimessa all'accordo delle parti ovvero alla iniziativa "della parte più diligente" (ex art.4 dlgs n.28/2010 sarà quindi competente l'Organismo scelto per primo); il giudice non darà alcuna indicazione relativa alla scelta dell'Organismo;

10

L'incontro si è tenuto il 22 novembre scorso e ad esso hanno partecipato:
per la sezione IV civile la presidente VALLESCURA,
per la sezione V civile la presidente MIGLIACCIO,
per la sezione VI civile la presidente COSENTINI,
per la sezione VII civile la dr. ANTENORE,
per la sezione X civile il dr. SPERA,
per la sezione XI civile il presidente SARESELLA,
per la sezione XII civile la presidente PADOVA,
per la s.s.i.A la presidente TAVASSI,
per la s.s.i.B la presidente RIVA CRUGNOLA.

8. la scelta di aderire o meno all'invito del giudice non avrà alcuna influenza sul regolamento delle spese di causa;

9. l'invito alla mediazione sarà formulato preferibilmente alla prima udienza ex art.183 cpc, previa valutazione sulla opportunità alternativa di disporre la comparizione personale delle parti per esperire il tentativo di conciliazione ex art.185 cpc: l'udienza successiva, nel caso di invito alla mediazione accolto da entrambe le parti, sarà fissata in modo da tener conto della durata massima di quattro mesi del procedimento di mediazione prevista dall'art.6 dlgs n.28/2010 e con espressa previsione di riserva di ogni altro provvedimento, in particolare i termini ex art.183 cpc sesto comma, dovendo essere assegnati, in caso di insuccesso del tentativo di mediazione, solo con decorrenza dalla udienza successiva;

10. le parti si impegnano a rispettare il principio di riservatezza del procedimento di mediazione, secondo le norme vigenti;

11. nell'ambito del tentativo di conciliazione giudiziale ex art.185 cpc, il giudice potrà invitare le parti a ricorrere alla mediazione ove valutati l'opportunità che il tentativo prosegua dinanzi al mediatore, in relazione alla natura della controversia, alla necessità di sessioni plurime o per altri motivi: in tal caso il giudice rinverrà la causa ad altra successiva udienza per consentire lo svolgimento della procedura di mediazione, nei modi e con le conseguenze di cui al punto d);

12. qualora lo ritenga compatibile con il proprio ruolo, il Giudice potrà rinviare le cause nelle quali è stato accolto l'invito alla mediazione in apposita udienza o fasce orarie dedicate a verificare l'esito della mediazione, anche al fine di facilitare il monitoraggio dell'esperienza;

13. in tutti i casi in cui venga raggiunto un accordo in sede stragiudiziale successivamente alla pendenza della lite, le parti potranno decidere di abbandonare la lite oppure richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'accordo raggiunto: in entrambi i casi, il verbale di conciliazione redatto in sede stragiudiziale avrà valore di titolo esecutivo, a seguito di apposita omologazione, se documentato nel verbale del procedimento di mediazione (art. 12, secondo comma dlgs n.28/2010), oppure qualora l'accordo venga riprodotto nelle forme previste dall'art. 474, 2° comma, n. 2 e 3 cpc nei limiti indicati da tale norma;

- La sperimentazione ha la durata di **un anno a partire dal 1° gennaio 2013**. Al termine del 2013 i dati raccolti saranno elaborati e diffusi al fine di modificare e migliorare il progetto, nella prospettiva di diffondere la cultura della mediazione e garantire il miglior raccordo tra mediazione e processo al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale;

- **i giudici che aderiscono alla sperimentazione indicheranno i dati rilevanti compilando elettronicamente il modulo ¹¹ cui si accede tramite *link* ¹² , che verrà trasmesso via e-mail a tutti i giudici del Tribunale di Milano;**

- durante la sperimentazione saranno promossi periodici **incontri tra magistrati interessati al progetto, avvocati, mediatori e rappresentanti degli Organismi** per l'affinamento degli strumenti di mediazione delegata e l'analisi delle questioni che si porranno.

Milano, 10 dicembre 2012.

l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

¹¹ Riportato di seguito

¹² Il *link* rinvia a apposito spazio sul sito *web* della Camera di commercio, che cura l'elaborazione dei dati di monitoraggio.

allegato modulo di monitoraggio

Inviti alla mediazione

In questa pagina è possibile registrare gli inviti alla mediazione da parte dei magistrati

*Campo obbligatorio

Tribunale * Scegli il Tribunale

Numero di RG *

Natura della lite da compilare solo per il primo inserimento

Data formulazione invito da inserire nel formato gg/mm/aaaa

Riscontro all'invito

Esito mediazione e/o sviluppi processuali conciliativi

- Accordo
- Mancato accordo
- Abbandono del processo

C. BARI, SEZIONE DISTACCATA di Modugno

La prassi processuale conciliativa, sviluppata dalla Dott.ssa Delia con la collaborazione del foro locale, l'indomani delle recenti riforme in area di media-conciliazione e prontamente segnalata, con relazione informativa del 24.2.2011, al Presidente del Tribunale di Bari, dr. V. Savino, fa leva sull'utilizzo, nelle fasi processuali in cui la sensibilità del magistrato ovvero la richiesta congiunta delle parti lo suggerisca quale utile attività, dell'ordinanza di invito alla pausa conciliativa, forte di una lettura combinata degli ex artt. 185 cpc e 5, comma II° del Dlgs. N. 28/2010.

L'ordinanza ha permesso effetti positivi nella definizione del contenzioso civile pendente presso l' Ufficio.

Per offrire, con rigore scientifico, l'analisi dei flussi dell'invito ex art. 185 cpc sulle cause civili portate nelle udienze, la Dott.ssa Delia ha avviato per i primi semestri rispettivamente degli anni 2011 e 2012 un monitoraggio, con presentazione grafica.

Il primo monitoraggio, svolto con la collaborazione dell'Università di Bari, Scuola di Specializzazione Forense, è visibile sul sito del CNF, nei lavori del Congresso Nazionale tenutosi in Roma il 15.3.2012, ed ai quali ha partecipato la Dott.ssa Delia come membro della Commissione Conciliazione, nella sessione pomeridiana coordinata dall'Avv. Florio.

Una pubblicazione scientifica ha completato la presentazione della prassi giudiziaria in questione (ved. Foro Italiano, febbraio 2012, V^a parte-Monografie, "Proposte Programmatiche sulla conciliazione dal Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Modugno).

Più interessante poi si è rivelato il secondo monitoraggio, per l'anno 2012, condotto dalla Dott.ssa Delia quale Tutor esperto all'interno di un **progetto PON obiettivo C Azione C5 "Fare scuola nell'impresa" codice C-5-FSE- 2011 - 135 autorizzato con nota n. 4462 del 31/3/2011** che ha come obiettivo quello di migliorare le competenze dei giovani attraverso stage aziendali.

In virtù di apposita convenzione siglata fra il Tribunale di Bari e l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "T. Fiore" in Modugno, si è avviata un'iniziativa di formazione scolastica che si è articolata su lezioni introduttive - vertenti tematiche processuali dell'area di diritto civile (i tratti salienti sia dei procedimenti ordinari di cognizione che di volontaria giurisdizione), l'analisi delle componenti di un conflitto giudiziario, il principio della ragionevole durata del processo, la sentenza ed i riti speciali ovvero gli strumenti per accelerare la definizione della lite giudiziaria (artt. 696 bis cpc e 702 bis e ss cpc) – e successivi approfondimenti pratici, con simulazioni guidate anche dal secondo tutor formativo, il dr. Coviello Giuseppe, verso soluzioni conciliative della controversia.

Il percorso formativo così proposto ha consentito agli alunni:

A) di apprendere nuove strategie comunicative (si è passati dall'esame del sito internet presso il Consiglio Nazionale Forense, ove erano pubblicati gli esiti del primo semestre della cd prassi di conciliazione integrata, prassi avviata da febbraio 2011 presso il Tribunale di Bari, Sez. Distaccata di Modugno, su iniziativa della scrivente e con la condivisione del foro locale, all'analisi del modulo conciliativo ex art. 185 cpc, come sperimentato nella suddetta prassi virtuosa; è stata predisposta la successione di numerose slide, con l'apporto contenutistico e grafico direttamente elaborato dagli studenti, in materia di conciliazione, fino a convergere in un vero e proprio power point);

B) di approcciarsi ad una metodologia didattica più affine al partenariato dell'Ufficio giudiziario coinvolto (l'apprendimento delle conoscenze è avvenuto in maniera informale, attraverso la lettura condivisa di un articolo, contributo della stessa scrivente, dal titolo "La conciliazione: proposte programmatiche dal Tribunale di Bari- Sezione distaccata di Modugno", pubblicato sul Foro Italiano, volume n. 2, anno 2012, parte quinta "Monografie e Varietà", pag. 59 e ss);

C) di partecipare all'esperienza conciliativa attraverso la predisposizione di ipotesi di accordi transattivi (in materia di famiglia, con ipotesi di accordi di separazione dei coniugi; in materia di divisione ereditaria, con indicazione di soluzioni conciliative fra eredi; in materia di condominio, attraverso la simulazione dell'attività del mediatore).

Ma l'interesse degli studenti è stato altresì mantenuto vivo attraverso incontri, tenutisi presso l'istituto giudiziario collaborante, con i tre tutor dell'Azienda ospitante, nella loro qualità di funzionari di Cancelleria debitamente autorizzati dal Ministero di Giustizia i quali hanno illustrato le incombenze di Cancelleria al fine di orientare gli alunni verso esercitazioni pratiche, assolate in un percorso della durata di 80 ore.

Gli studenti si sono resi così protagonisti di un esperimento pilota verso l'informatizzazione della Sezione Distaccata di Modugno (è la prima volta che, sul piano dei pon, si è avviata una collaborazione fra il Ministero di Giustizia e l'istituto scolastico con finalità anche a beneficio degli uffici giudiziari), ed hanno altresì reso possibile la rappresentazione grafica, di cui offro allegato, dei risultati deflattivi della prassi conciliativa di cui in oggetto.

D. OSTIA

La (sopprimenda) sezione distaccata di Ostia ha fin dalla seconda metà del 2010 iniziato ad attivare, gradualmente, fra mille diffidenze ed ostacoli, la mediazione delegata.

Nell'indifferenza degli altri magistrati (togati e onorari) nel corso del 2011 il dott. Massimo Moriconi, Coordinatore della Sezione, ha stabilito un modello particolare in sede di assegnazione delle cause. Esaminava le cause da assegnare una per una individuando i casi di mediazione obbligatoria e quelli che si prestavano alla mediazione delegata dal giudice.

Poi procedeva all'assegnazione, e se non era egli stesso giudice assegnatario, la sospendeva fissando davanti a se' un'udienza per avviare le parti o invitare le parti alla mediazione, rispettivamente, obbligatoria o delegata.

Laddove tale input non aveva seguito, la causa veniva rimessa al giudice assegnatario, il cui nome già figurava sulla copertina del fascicolo. Se aveva seguito il dott. Moriconi fissava una successiva udienza sempre davanti a se' per verificare gli esiti della mediazione.

Questo sistema è andato avanti per circa un anno e qualche mese, successivamente anche gli altri magistrati hanno iniziato ad avviare o ad invitare (a seconda dei casi) le cause in mediazione.

Il tutto è stato valorizzato con incontri di studio e convegni promossi con le organizzazioni locali forensi e non, con pubblicazioni di relazioni e articoli ed infine con innumerevoli provvedimenti in non piccola parte pubblicati su siti e riviste nazionali (Guida al Diritto, Altalex..).

Il dott. Moriconi ha anche partecipato ad una riunione *ad hoc* indetta dall'allora presidente del tribunale di Roma, Dott. De Fiore, ma la maggior parte dei presidenti di sezioni non si erano neppure presentati delegando colleghi per lo più scettici o agnostici.

La "storia" della mediazione presso la Sezione distaccata di Ostia è stata descritta con dovizia di particolari, con dati obiettivi e con allegati i provvedimenti più significativi emessi al riguardo, nel seguente volume: Dott. Massimo Moriconi *Il giudice e la mediazione L'esperienza presso la Sezione di Ostia del Tribunale di Roma*

In estrema sintesi:

Presso la sezione di Ostia, computando le cause cancellate a seguito di provvedimenti ex art. 309 cpc (cioè di mancata comparizione delle parti dopo l'avvio del procedimento di mediazione), le omologazioni e le minori iscrizioni (imputate prudenzialmente nella misura del 50% ad accordi amichevoli preventivamente raggiunti), è stata accertata una percentuale di diminuzione delle pendenze, eziologicamente derivante dall'utilizzo della mediazione, nel periodo (di circa un anno e mezzo) in cui la mediazione obbligatoria e quella delegata hanno avuto un buon utilizzo, di circa l'**8-9%** che considerati tutti i fattori di difficoltà accennati ed il difficile periodo di avvio costituisce un risultato importante ed incoraggiante, non certo miracolistico, ma sufficiente per considerare il nuovo istituto meritevole di attenzione, applicazione e miglioramento.

II PARTE

REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DEL DISTRETTO DI CORTE D' APPELLO DI MILANO

Elenco tratto dal sito del Ministero della Giustizia aggiornato al 21 settembre 2012
integrato con i dati reperiti nei siti degli Organismi al 21/5/2013

A cura della Dott.ssa Orsola Francesca Arianna

1. [A I - Avvocati associati in Italia](#)
Registrazione n. **596**

Piazza Duse 1 - 20122 Milano – tel. 800308999 – Fax 06 42004896
www.mediazioneai.it mediazione@mediazione.it mediazioneai@legalmail.it

2. [Accordo - Organismo di Mediazione e Conciliazione](#)
Registrazione n. **932**

Piazza Nazionale 16 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02 87 03 94 49 – Fax 02 94 75 12 55
www.accordo.biz info@accordo.biz

3. [Adesso Conciliamo Srl](#)
Registrazione n. **649**

Alzaia Naviglio Grande 38 - 20144 Milano – tel. +39 0245488441 +39 02320629833
fax.+39 0232066570
www.adessoconciliamo.com adessoconciliamo@pec.it responsabile@adessoconciliamo.com

4. [ADR Center Spa](#)
Registrazione n. **1**

Largo Richini, 6 – 20122 Milano - tel. +39 02 58431939 +39 02 58431939 fax +39 06
69190408 milano@adrcenter.com www.adrcenter.com
Via San Felice 4 - 27100, Pavia tel. +39 0382 22822 +39 0382 22822 fax +39 0382 308375
pavia@adrcenter.com www.adrcenter.com

5. [A.D.R. Centro Mediazioni Srl](#)
Registrazione n. **507**

Via XX Settembre 23 - 20100 Como – Tel +39 031264569 Fax +39 031300496
Via Pontida 6 - 20038 Seregno (Mb) – Tel e Fax +39 03621788732
www.adrcentromediazioni.it adrcentromediazioni@legalmail.it info@adrcentromediazioni.it

6. [ADR Mediazione](#)
Registrazione n. **280**

Corso Europa 11 - 20122 Milano – Tel. +39 06 478 633 57
www.adrmediazione.it info@adrmediazione.it presidenza@adrmediazione.it

7. [ADR Mediazione ODCEC Voghera](#)
Registrazione n. **598**

Piazza San Bovo 37 - 27058 Voghera – tel +39 0383366960 fax +39 0383369534

8. [ADR Pro Gest Italia Srl](#)
Registrazione n.93

Piazza Della Conciliazione 5- 20123 Milano - tel. +39 02 45471110 fax. +39 02 45471108
milano@adrprogestitalia.com

Viale Porta Vercellina 20 – 20123 Milano – Tel +39 02-87188387 fax:+ 39 02-87152594
milano2@adrprogestitalia.com
www.adrprogestitalia.com

9. [AMAR Conciliazione](#)
Registrazione n. **98**

Via Lamarmora, 36 - 20122 Milano - tel.+39 02 36514323 - fax +39 02 36514923
info@amar-conciliazione.it

Via Del Popolo, 32 - 27029 Vigevano (PV) - tel. +39 0381 698990 - fax +39 0381 669217
infopv@amar-conciliazione.it

Via Giuseppe Garibaldi, 14 - 20059 Vimercate (MB) - tel. +39 039 5966087 - fax +39 039 5966222

infomb@amar-conciliazione.it
<http://amar-conciliazione.it> amar@sicurezzapostale.it

10. [ANTHILYA ADR](#)
Registrazione n. **605**

Corso Porta Vittoria 47 - 20100 Milano –

Via Rubens 15 c/o rag. Scommegna - 20148 Milano – cell. 393/22 95 605 tel e fax. +39 0236591954 www.anthilya.it milano@adrinstitute.it milano@pec.adrinstitute.it

11. [ARSMEDIA s.r.l.](#)
Registrazione n. **666**

Via Canturina, 49 – Como – Tel e Fax +39 0952886831

Via Newton, 12 - Pero (MI) - Tel e Fax +39 0952886831

www.arsmediasrl.it info@pec.amediasrl.it info@arsmediasrl.it

12. [Artemisia ECM Srl](#)
Registrazione n. **578**

Largo Schuster, 1 - 20122 Milano – Tel. +39 0286996054

www.artemisia.it segreteria@artemisiaecm.it

13. [**ASAC- Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**](#)

Registrazione n. **20**

Corso Buenos Aires 79 – 20100 Milano Tel. +39 0233105698 Fax +39 0266710422

Via Gramsci 2 – 20100 Milano

Piazza Santa Maria delle Grazie – 20100 Milano

www.conciliatori.it info@asac-agenzie.it

14. [Associazione A.L.P.E.](#)
Registrazione n. **819**

via Carlo Cattaneo n.76 c/o ALPE - 23900 Lecco - Tel. +39 0341 364474

www.assoedilizia.mi.it mediazione@alpelecco.it

15. [Associazione Concilium et Ius](#)
Registrazione n. **725**

Via Boscovich 27 - 20124 Milano – Tel. +39 0815284751 fax +39 19722637 +39 0245072876
www.conciliumentius.it info@amcei.it

16. [Associazione CSDC Onlus](#)
Registrazione n. **419**

Via Carlini, 5 - 20146 Milano – Tel. e Fax +39 02.36.50.34.38
www.mediazione-legale.org csdc@mediazione-legale.org csdc@codici.org

17. [Associazione I.N.R.A.C.](#)
Registrazione n. **696 P**

Via Belvedere 45 - 22100 Como - Tel. +39 0314896860 Fax +39 0315003791
www.inrac.it inrac@sicurezzapostale.it

18. [Associazione Istituto Giuridico Conciliazione e Arbitrato](#)
Registrazione n. **924**

Via Alessandro Volta 18/A - 23883 Brivio (LC)
www.igoa.it info@studiolegalegamba.eu info@igoa.it

19. [Associazione Istituto per la Mediazione e Conciliazione](#)
Registrazione n. **373**

Piazza Grandi 3 - 20129 – Milano – Tel. +39 0302584169 +39 0302584403 800146616
www.associazioneimc.it m.fontana@associazioneimc.it info@associazioneimc.it

20. [Associazione MediaMediando - Mediazione e Conciliazione](#)
Registrazione n. **767**

Piazza della Repubblica 7 - 20121 Milano – Tel e Fax +39 063728437
www.mediamediando.com info@mediamediando.com info@pec.mediamediando.com

21. [Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori](#)
Registrazione n. **922**

Via Fratelli Recchi 2 - 22100 Como - Tel. +39 031261298 Fax. +39 031271287
como@geo-cam.it comoodm@pec.it
Piazza S. Ambrogio 21 - 20123 Milano - Tel. +39 028054301 Fax. +39 0272000536
milano@geo-cam.it milanoodm@pec.it
Via G. Ferrari 39 - 20052 Monza Brianza
Viale C. Battisti 29 - 27100 Pavia
Via San Michele 2/B - 21100 Varese
www.geo-cam.it organismodimediazionegeocam@geo-cam.it.

22. [Associazione NO PROBLEM! Organismo di Media - Conciliazione](#)
Registrazione n. **889**

Via San Martino 44 - 20851 Lissone MB – Tel. +39 039463551 3420492810 fax. +39 039482471
Via Mazzini 40 - 20010 Cornaredo (MI) – Tel. +39 029362405 3420492810 fax. +39 039482471
www.mediazionenoproblem.it www.mediazionenoproblem.com
segreteria@pec.mediazionenoproblem.it info@mediazionenoproblem.it

23. [Associazione Promediazione](#)

Registrazione n. **779**

Via Evaristo Stefini 3 - 20125 Milano - Tel +39 026701692 fax +39 0266712249

www.promediazione.it info@promediazione.it

24. [Brianza Mediazione](#)

Registrazione n. **438**

Via Santa Caterina 30 - 20842 Besana in Brianza (Mb) –Tel e fax +39 0362995840

Via Campi 29/L - 23807 Merate (Lc) -

www.brianzamediazione.it cooperativabrianzamediazione@legalmail.it

25. [Camera Arbitrale e di Conciliazione](#)

Registrazione n. **112**

Corso Magenta 10 – 20100 Milano -

Piazza del Carmine, 2 - 27100 Pavia - cell. 338.6817062

Via Trivulzio, 28 - 27029 Vigevano (PV) - cell. 338.6817062

Via Jacopo Dentici 19 c/o Associazione Concilia Oltrepò - Voghera- Tel +390383642236

segreteria@conciliaoltrepo.it

www.servizidimediazione.it cameradiconciliazione@pec.it

26. [Camera Arbitrale e di Conciliazione dei Dottori Commercialisti](#)

Registrazione n. **18**

Corso Europa 11 - 20122 Milano Tel. +39 02.7788091 Fax +39 02.77731173

www.fdc.mi.it cameraconciliazione@fdc.mi.it

27. [Camera di Conciliazione di Milano](#)

Registrazione n. **88**

Via G. Leopardi 2 – 20123 Milano - Tel. +39 0254116185 Fax + 39 0254103770

www.ccmi.it info@ccmi.it

28. [Camera di Conciliazione Niccolò Cusano](#)

Registrazione n. **108**

Piazza Lima 1 – Milano - Tel +39 067025968 Fax: +390670309806

www.unisu.it info@unisu.it www.cameradiconciliazionecusano.it conciliazionecusano@unisu.it

29. [Camera di Conciliazione della CCIAA di Pavia](#)

Registrazione n. **268**

Via Mentana 27 – Pavia - Tel.+39 0382393227 Fax +39 0382393243

www.pv.camcom.gov.it ufficiobrevetti@pv.camcom.it

30. [Camera di Conciliazione per la provincia di Pavia Srl](#)

Registrazione n. **198**

Corso Strada Nuova 86 – Pavia - tel 800-910578
Via San Vincenzo 3 – Milano - tel 800-910578
www.cameraconciliazionecivile.it www.mediatore-conciliatore-civile.com
cameradiconciliazione@gmail.com

31. [Casulli Davis Srl](#)
Registrazione n. **237**

Via Manara Luciano 17 - 20122 – Milano – Tel. +39 0804248227 Cell. +39 3925266463 Fax +39 0802148699
www.casulldavis.it casulldavis@pec.it danielacasulli@hotmail.com

32. [Centre de Médiation de l'Europe de la Méditerranée et du Moyen Orient](#)
Registrazione n. **206**

Via Cassiodoro 3 – Milano
www.cour-europe-arbitrage.org info@cour-europe-arbitrage.org

33. [C.M.E. Srl](#)
Registrazione n. **568**

Via Pian d'Erba 5 - 22036 Erba (CO) – tel +39 0313334033 fax +39 0313335435
Via Panzeri 6/A - 23892 Bulciago (LC) -
www.centromediazioneerbese.it cme@legalmail.it info@centromediazioneerbese.it

34. [Concilia Sanità S.r.l.](#)
Registrazione n. **468**

Via Walter Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) -
marika.devita@conciliansanita.it

35. [Concilia Srl](#) Registrazione n. **8**

Via Scrvia 5 - 20139 Milano Tel. +39 02 55230408 +39 02 55230408 Fax +39 02 55230408
www.concilia.it concilia@concilia.it adr@pec.concilia.it

36. [Concilio Srl](#)

Registrazione n. **264**

Via A.Volta 40 - 20060 Vignate (Mi) - Tel. e Fax +39 0295360735 3935569008

vignate@pec.conciliosrl.com

Via Manzoni 14 - 20067 Paullo (Mi) - Tel. 3331107919

infopaullo@conciliosrl.com

Via Parini, 1 - 22100 Como - Tel. 3313871119

infocomo@conciliosrl.com

www.conciliosrl.com aucat@libero.it info@conciliosrl.com conciliosrl@pec.it

37. [CULT MEDIATION Srl](#)
Registrazione n. **896**

Via Soperga 17 - 20127 Milano – tel 800188672

C.so Buenos Aires 18 – 20100 Milano - tel 800188672

Via M.E. Bossi 4 - 22100 Como - tel 800188672

www.cultmediation.net direzione@cultmediation.net

38. [EFI ADR S.R.L.](#)
Registrazione n. **973**

Via Puccini, 36 - 20034 Giussano (MI)
Via Bergamo, 11 - 20100 Milano
Via Paolo Bassi, 3 - 20100 Milano
Via Tommaso da Cazzaniga, 9/6 - 20100 Milano
Via Bergamo, 12/A - 20100 Milano
www.efiadr.com info@efiadr.com efiadr@pec.it

39. [Firera & Liuzzo Group Srl](#)
Registrazione n. **548**

Via Melchiorre Gioia 55 - 00124 Milano – tel. 800-145045
www.mediazione.it info@mediazione.it

40. [Fondazione CIELS-Pentagono](#)
Registrazione n. **277**

Corso Indipendenza 14 - 20129 Milano
Via Mentana 6 - 22100 Como
www.unicriminologia.it www.mediatore-conciliatore-civile.com info@ciels.it

41. [Fondazione Le Vele](#)
Registrazione n. **673 P**

Via Breventano 26/28 - 27100 Pavia - Tel +39 0382466854
www.fondazionelevele.it info@levelepavia.it

42. [I.C.A.F. Srl](#)
Registrazione n. **549**

Via Copernico 30 - 20125 Milano - tel +39 0267071877 Fax +39 0266715681
www.istitutoicaf.it info@istitutoicaf.it icafsr@legalmail.it

43. [Idea Conciliazioni srl](#)
Registrazione n. **814**

Via Visconti Venosta 5 - 20122 Milano –
www.ideaconciliazioni.it ideaconciliazioni@pec.sinapsis-srl.net

44. [IIMA](#)
Registrazione n. **620**

Via Edolo 28 - 20100 Milano -
www.iima.it info@iima.it org.@pec.iimainternational.com

45. [Imeco - Istituto Mediazione e Conciliazione](#)
Registrazione n. **63**

Via Orchidee 4/A – Milano –
www.conciliazioni.it info@conciliazioni.com

46. [Istituto di Mediazione Civile e Commerciale Srl](#)
Registrazione n. **163**

Via Melchiorre Gioia 121 – Milano – tel. 199.24.05.26 fax 199.24.05.28
www.ismed.it amministrazione@imcc.it

47. [MANI - Mediation Arbitration Negotiation Italy Srl](#)
Registrazione n. **134**

Via Vittor Pisani 14 – Milano – tel. +39 0574570550 fax +39 0574574335
www.mani-adr.com m.a.n.i.srl@legalmail.it segreteria@mani-adr.com

48. [Me.Co. mediazione-conciliazione Srl](#)
Registrazione n. **153**

Via Mentana 6 – 22100 Como – tel +39 039790642
como@mecosrl.eu

Via Repubblica, 7- 20863 Concorezzo (MB) – Tel +39 0396041560 347 6498621
clorinda.acelti@mecosrl.eu concorezzo@mecosrl.eu

via Cavour , 22/B - 20064 Gorgonzola (MI) – tel. 335 5661778
marta.calanchini@mecosrl.eu

Via dell'Artigianato, 11 - 20060 Cassina de Pecchi (MI) – Tel +39 029528103 Fax +39 02700447457 333 7830533 cassinadepecchi@mecosrl.eu

Via Delle Selve, 3 -23020 Prata Camportaccio (SO) – Tel e Fax +39 034320062 392/3408549
colico@mecosrl.eu grazia.maffi@mecosrl.eu

Via Segrino 12 – Monza - Tel +39 039790642 Fax +39 039790642 3382409367
monza@mecosrl.eu

C.so Vittorio Emanuele II n.30 c/o Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti - 20100 Milano -
Tel 338 2409367

milano@mecosrl.eu

Via G. Boni, 33- 20144 Milano – Tel +39 024985775 Fax +39 024985062

milano@mecosrl.eu

Via Guaragna, 3- 21047 Saronno (VA) – Tel +39 029620852 Fax +39 0296369110

saronno@mecosrl.eu alessandra.martinez@mecosrl.eu

www.mecosrl.eu me.comediazione-conciliazioni@srl@legalmail.it

49. [Medarb Srl](#)
Registrazione n. **126**

Viale Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano - Tel +39 08119528436 Fax +39 0813653003
www.medarb.it contatti@medarb.it

50. [Media Torino Srl](#)
Registrazione n. **200**

Via Washington 27 - 20146 Milano – Tel +39 0115691649 Fax +39 0115691675
www.mediatorino.org info@mediatorino.org mediatorino@legalmail.it

51. [MediaConcilia](#)
Registrazione n. **437**

Via Sabotino 16 - 20135 Milano – Tel. +39 0645550396 Fax +39 063218684
www.mediaconcilia.eu mediaconcilia.roma@gmail.com

52. [Mediafincon Srl](#)
Registrazione n. **226**

Via Beato Angelico, 29 – 20133 Milano – Tel +39 0881726116 fax +39 0881728421
www.mediafincon.it info@pec.mediafincon.it segreteria@mediafincon.it

53. [Mediamo Srl](#)
Registrazione n. **496**

Via Manzoni 16 - 20121 Milano - tel. +39 02 76014864 fax +39 02 36644129
Viale Agnelli 9 - 26010 Lodi – tel. +39 02 76014864 fax +39 02 36644129
www.mediamo.it info@mediamo.it

54. [Mediazione Civile Srl](#)
Registrazione n. **608**

Via Mascheroni 31 - 20145 Milano – Tel. +39 0285054780 Fax +39 0289054839
www.mediazionecivilesrl.it info@pec.mediazionecivilesrl.it

55. [MEDIAZIONE WIN srl](#)
Registrazione n. **796**

Via Leone XIII 14 - 20145 Milano –
mediazionewinsrl@lamiappec.it

56. [OdM COA Pavia](#)
Registrazione n. **477**

Piazza del Tribunale 1 - 27100 Pavia – Tel +39 0382308010 fax +39 038225076
www.ordineavvocatipavia.it segreteria@ordineavvocatipavia.it

57. [Organismo di conciliazione della Camera di Commercio di Monza e Brianza](#)
Registrazione n. **729**

Piazza Cambiaghi 9 - 20900 Monza – Tel +39 039280.7558 - 7512 fax +39 0392807538
Via Cernuschi 2 - 20900 Monza
www.mb.camcom.it segreteria.generale@mb.camcom.it

58. [Organismo di conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Monza](#)
Registrazione n. **17**

Piazza Garibaldi 10 - Monza (Mb) - tel. +39 039382481 Fax +39 039382107
www.ordineavvocatimonza.it info@ordineavvocatimonza.it

59. [Organismo di Conciliazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi](#)
Registrazione n. **469**

Via Massimo d'Azeglio, 20 - 26900 Lodi – Tel +39 0371610837 Fax +39 0371432296
www.odcec.lo.it odcec.lodi@open.legalmail.it odcec.lodi@tiscali.it

60. [Organismo di Conciliazione Forense di Milano](#)
Registrazione n. **36**

Via Freguglia 1 – Milano – Tel +39 025492921
Via S. Barnaba 29 – Milano – Tel +39 025492921
www.ordineavvocatimilano.it segreteria@ordineavvocatimilano.it

61. [Organismo di conciliazione forense di Varese](#)
Registrazione n. **174**

Piazza Cacciatori delle Alpi 4 – Varese -
www.ordineavvocativarese.it segreteria@ordineavvocativarese.it

62. [Organismo di Conciliazione Forense di Voghera](#)
Registrazione n. **523**

Via Plana 66 - 27058 Voghera (Pv) - tel. +39 038347823 fax +39 0383219892
www.ordineavvocativoghera.it segreteria@ordinedegliavvocatidivoghera.it

63. [Organismo di Mediazione dei Commercialisti e Esperti Contabili di Varese](#)
Registrazione n. **714 P**

Piazza Monte Grappa 4 - 21100 Varese - Tel +39 0332285573 Fax +39 0332326343
www.odcecva.it segreteria@odcecva.it

64. [Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco](#)
Registrazione n. **495**

Via Cornelio 2 - 23900 Lecco - Tel 0341/368210 - Fax 0341/360683
www.ordineavvocati.lecco.it segreteria@ordineavvocati.lecco.it

65. [Organismo di Mediazione del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Como](#)
Registrazione n. **545**

Via Vittorio Emanuele 113 - 22100 Como – Tel. +39 0313301388 fax +39 031267388
www.peritiindustriali.como.it collegioperiticomo@tin.it

66. [Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Como](#)
Registrazione n. **325**

Viale Spallino 5 – 22100 Como – Tel. +39 031269335 FAX +39 031241207
consiglio@ordineavvocraticomo.it

67. [Organismo di mediazione dell'Ordine degli Ingegneri provincia di Milano](#)
Registrazione n. **949**

Corso Venezia 16 - 20121 Milano – Tel +39 0276003731 Fax +39 0276004789
Corso Umberto I 1 -26900 Lodi -
www.ordineingegneri.milano.it info@ordineingegneri.milano.it

68. [Organismo di conciliazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza](#)
Registrazione n. **939**

Via Passerini 6 - 20900 Monza – tel +39 039322416 fax +39 0392311075
www.omceomb.it segreteria@omceomb.it omceomb@pec.omceomb.it

69. [Organismo Forense di Conciliazione](#)
Registrazione n. **387**

Largo Giardino - 21052 - Busto Arsizio (VA) – Tel +39 0331635022 fax +39 0331678602

70. [Pragmata Politika Srl](#)
Registrazione n. **506**

Via Roma 30 - 23875 Osnago (Lc)
www.pragmatapolitika.it info@pragmatapolitika.it

71. [Pro Concilia - Professionisti per la Conciliazione](#)
Registrazione n. **19**

Via C.G. Merlo 3 -20100 Milano – Tel. +39 0276004119 Fax +39 02 780947
www.proconcilia.it info@proconcilia.com

72. [Prodest S.C. a R.L.](#)
Registrazione n. **679 P**

Via Milano 14 - 21052 Busto Arsizio (Va)
www.prodestoline.it info@prodestoline.it

73. [ProMedia Conciliazione](#)
Registrazione n. **515**

Via Algardi 13 - 20148 Milano – Tel +39 0287364010 +39 3274546459 Fax +39 026426532
www.promediaconciliazione.it segreteria@promediaconciliazione.it

74. [Pronticonciliare Srl](#)
Registrazione n. **136**

Via F. Melzi d'Eril 34 – Milano – Tel 800237312 +39 0758629307
Viale Masia 26 – Como - Tel 800237312 +39 0758629307
Viale Matteotti 42 – Pavia - Tel 800237312 +39 0758629307
Via Bernascone 14 – Varese - Tel 800237312 +39 0758629307
www.pronticonciliare.it info@pronticonciliare.it

75. [Res Aequae ADR Srl](#)
Registrazione n. **185**

Via Giovanni Battista Pergolesi 6 – Milano – Tel +39 0245070538 Fax +39 0239304906
www.resaequaeadr.it info@pec.reasaequaeadr.it

76. [Resolutia Gestione delle controversie](#)
Registrazione n. **12**

Via Laghetto 3 – 20100 Milano Tel. +39.075.5724367 Fax +39.075.7823884
www.resolutia.it info@resolutia.it

77. [Servizio di Conciliazione – Camera Arbitrale di Milano](#)
Registrazione n. **31**

Via Meravigli 9/b – 20100 Milano Tel. +39 02 8515.4501 - Fax +39 02 8515.4577
Corso Europa 11 – 20100 Milano
www.camera-arbitrale.it camera.arbitrale@mi.camcom.it servizio.conciliazione@mi.camcom.it

78. [Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Lecco](#)
Registrazione n. **669 P**

Via Tonale 28/30 - 23900 Lecco – tel +39 0341292.228
www.lc.camcom.gov.it cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it

79. [Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Lodi](#)
Registrazione n. **617**

Via Haussmann 11/15 - 26900 Lodi - Tel. +39 037145051 Fax +39 0371431604
www.lo.camcom.gov.it cciaa@lo.cert.legalmail.it mercato@lo.camcom.it

80. [Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Varese](#)
Registrazione n. **399**

Piazza Monte Grappa 5 - 21100 Varese – tel 848800204
Via XI Settembre 16 - 21052 Busto Arsizio (Va) - tel 848800204
www.va.camcom.it varese@va.camcom.it protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

81. [Servizio di mediazione della Camera di commercio di Como](#)
Registrazione n. **179**

Via Parini 16 – 22100 Como – Tel +39 031256.355 - 360 Fax +39 031256.501
www.co.camcom.gov.it sviluppo.impresa@co.camcom.it adr@co.camcom.it

82. [Società AbacoMedia srl](#)
Registrazione n. **789**

Via Adeodato Ressi 32 - 20125 Milano – Tel +39.0289078977 Fax +39.0245490514
www.abacomedia.it info@abacomedia.it abacomedia@pec.it

83. [Società ACB Consulting S.R.L.](#)
Registrazione n. **652 P**

Viale Matteotti 73 - 27100 Pavia - Tel +39 3927552910 Fax +39 03821856147
www.acbconsultingsrl.com acbconsulting@legpeg.it segreteria@acbconsultingsrl.com

84. [Società ACB Dispute Resolution s.r.l.](#)
[Registrazione](#) n. **985**

via Lanzone n. 31 - 20123 Milano - tel. +39 024805661 fax +39 0248056666
via del Vecchio Politecnico n. 5 - 20121 Milano
via como n. 4 - 21100 Varese
via Ramazzotti n. 20 - 21047 Saronno
via Cadorna n. 1 - 22100 Como
www.acbgroup.com
segreteria.acbdisputeresolution@acbgroup.com acbdisputeresolution@legalmail.it

85. [Società ADR Medialitalia Srl](#)
Registrazione n. **693 P**

Via Piave, 3 - 21100 Varese – Tel +39 028718 7016 +39 09251944376
Viale [Monte Nero](#), 17 – Milano - Tel +39 028718 7016 +39 09251944376
Via Crema, 15 – Milano - Tel +39 028718 7016 +39 09251944376
www.adrmeditalia.it info@adrmeditalia.it

86. [Società ADR Notariato Como - Lecco S.R.L.](#)

Registrazione n. **636**

Via Bossi 8 - 22100 Como – Tel +39 031260323 Fax +39 031264594

www.notaicomolecco.it adr.notariatocolecco@legalmail.it consigliocomo@notariato.it

Via Roma 28 - 23900 Lecco – Tel +39 0341287619 +39 0341373496 Fax +39 0341288162

www.notaicomolecco.it adr.notariatocololecco@legalmail.it

associazionenotarile.lecco@notariato.it

87. [Società Altragiustizia - ADR Società a Responsabilità Limitata](#)

Registrazione n. **955**

Corso Magenta 16 - 20025 Legnano (MI)

Via Alcide De Gasperi 4 - 20013 - Magenta (MI)

Via Pergolesi 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)

altragiustizia.adr@legalmail.it

88. [Società Ameco S.R.L.](#)

Registrazione n. **972**

Via Italia, 48 - 20861 Brugherio (MB) -

Via Privata del Gonfalone 4 - 20123 Milano – Tel +39 02833941 fax +39 0283394218

www.ameco.it info@ameco.it

89. [Società Archimedia Adr - srl](#)

Registrazione n. **807**

Via Don Minzoni 2 - 21052 - Busto Arsizio (Va) – Tel +39 0331620639

Via Giordano Bruno 7 - 21013 Gallarate (Va) -

Viale Lunigiana 46 - 20125 Milano -

www.archimedia-adr.it info@archimedia-adr.it

90. [Società Assoedilizia Servizi Srl](#)

Registrazione n. **846**

Via Meravigli 3 - 20123 Milano - Tel.+39 02 88559.1

Via Carlo Cattaneo 76 - 23900 Lecco - Tel. +39 0341 364474

www.assoedilizia.mi.it mediazione@assoedilizia.mi.it

91. [Società ATENA S.P.A.](#)

Registrazione n. **970**

Viale Edison c/o Edison Center 110 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) – tel 800779469

Corso Matteotti 5/A - 23900 Lecco - tel 800779469

www.atenatteam.it atenatteam@atenatteam.it

92. [Società Bottazzi Mediazioni srl](#)

Registrazione n. **411**

Via Venezia 59 - 20025 Legnano (Mi) – Tel +39 0523078068 Fax +39 0523 078456

www.bottazzimediazioni.it segreteria@bottazzimediazioni.it

93. [Società CBR Mediazione Srl](#)

Registrazione n. **879**

94. [Società C&N Insurance Services Srl](#)
Registrazione n. **954**

Via Varese 14 - 21121 Milano -
www.cnconcilium.com info@cnservices.it

95. [Società CNA Interpreta S.R.L.](#)
Registrazione n. **674**

Viale Montegrappa, 15 - 27100 Pavia – Tel +39 059418.376 Fax +39 059418.398
Viale Innocenzo XI, 70 - 22100 Como - Tel +39 059418.376 Fax +39 059418.398
Via Bonini, 1 - 21100 Varese – Tel +39 059418.376 Fax +39 059418.398
Via dell'artigianato 8 – Cantù - Tel +39 059418.376 Fax +39 059418.398
Via Carlo Porta 2 – Menaggio - Tel +39 059418.376 Fax +39 059418.398
Via F. Turati 3 – Erba - Tel +39 059418.376 Fax +39 059418.398
Via Carlo Alberto 37/A – Lecco - Tel +39 059418.376 Fax +39 059418.398
www.cnainterpreta.it info@interpreta.it interpreta@legalmail.it

96. [Società CONCILIA GROUP Srl](#)
Registrazione n. **659**

Via G. Frua 16 - 20146 Milano – Tel +39 089220184
www.conciliagroupsrl.com info@conciliagroupsrl.com conciliagroup.srl@pec.it

97. [Società Conciliabimus srl](#)
Registrazione n. **412**

Via Brodolini 4 - 20077 Melegnano (Mi) – Tel +39 349/8224847
www.conciliabimus.it info@conciliabimus.it

98. [Società Confimprese Concilia Srl](#)
Registrazione n. **749**

Via Larga, 31 - 20122 – Milano – Tel +39 0678851715 Fax +39 0678140062
www.comfimpreseconcilia.it info@comfimpreseconcilia.it

99. [Società Consuligro Mediazione Srl](#)
Registrazione n. **865**

Via Gramsci 6 - 20090 Pantigliate (MI) – Tel e Fax +39.0833283120
www.consulingromediazione.it consulingromediazione@pec.it

100. [Società CREDEN S.r.l.](#)
Registrazione n. **614 P**

Piazza Don Mapelli, 60 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel +39 0267493680 +39 0299297800
Fax +39 02 22472391
www.creden.it mediazione@creden.it creden@pec.it

101. [Società DE IURE CONCORDIA srl](#)
Registrazione n. **798**

Via Daniele Manin 9 - 20121 Milano – Tel. e Fax: +39 06 39751240
www.deiureconcordia.it deiureconcordiasrl@legalmail.it

102. [Società Eurointerim Servizi S.p.A.](#)

Registrazione n. **803**

Via del Dosso 55 - 21010 Cardano al Campo (Va) – tel +39 0498936806 fax +39 0498939087
www.eurointerimservizi.it coneis@eurointerimservizi.it

103. [Società Exaequo S.R.L.](#)

Registrazione n. **691 P**

Via A.Manzoni, 17 - 20121 Milano – Tel +39 0809640680 Fax +39 0809179995
www.exaequomediatori.it exaequo@exaequomediatori.it segreteria@pec.exaequomediatori.it

104. [Società Facilita](#)

Registrazione n. **21**

Via Pozzone 1 - 20121 Milano Tel. +39 0543 370923 Fax +39 0543 456527
www.facilita.info facilita@email.it forli@pec.facilita.info

105. [Società G.D.G. Srl](#)

Registrazione n. **849**

Via Ripamonti 22 - 20136 Milano – tel +39 0258317689 +39 3284392791 fax +39 0289698179
Piazza Diaz 1 - 20900 Monza
www.milanomediazioni.it segreteria@studiogdg.com

106. [Società IMA s.r.l.](#)

Registrazione n. **197**

Via Achille Mauri 4 – 20100 Milano – Tel +39 0289954247 +39 090715177 Fax +39 090670560
www.adrima.it info@adrima.it

107. [Società in accomandita semplice B & B Professione Mediatore](#)

Registrazione n. **358**

Via San Gerardo 28 - 22077 Olgiate Comasco (Co)
Via Vetera 8 - 21100 Varese - Tel +39 031990613 Fax +39 0312289757 3331407852
www.professionemediatore.it info@professionemediatore.it profmed@legalmail.it

108. [Società Interconcilia srl](#)

Registrazione n. **772**

Piazzale Carlo Maciachini 1 - 20159 Milano – Tel +39 049662055 Fax +39 0498782109
www.interconcilia.it infopd@interconcilia.it

109. [Società Interprofessionale Srl](#)

Registrazione n. **490**

Via Pozzone Giuseppe 1 - 20121 Milano -
Vicolo del Caldo 30 - 21047 Saronno (Va) - Tel. +39 0296704382 Fax +39 0296702650
www.interprofessionale.net e.castellazzi@interprofessionale.net

110. [Società Intesa Mediazione e Servizi srl](#)

Registrazione n. **786**

Via San Vittore, 40 - 20123 Milano – Tel +39 0697747280 Fax +39 06233228544
www.mediantesa.it mediantesa@legalmail.it posta@mediantesa.it

111. [Società La Conciliazione - Direkta ADR S.R.L.](#)

Registrazione n. **716**

Via Podgora 12/A - 20121 Milano – Tel +39 0686391774 Fax +39 0686384920
Piazza Garibaldi 27 - 23823 Colico (Lc) – Tel +39 0686391774 Fax +39 0686384920
www.direkta-adr.it conciliazione@direkta-adr.it

112. [Società LegalMedia - Organismo di Mediazione - Srl](#)

Registrazione n. **912**

Viale Isonzo 27 - 20135 Milano – Tel. +39 066852.238 - 210 fax+39 066852307
www.confagricoltura.it legalmedia@pec.confagricoltura.it

113. [Società MAXXI ADR SRL](#)

Registrazione n. **629**

Via A. Stoppani, 53 - 20831 Seregno (MB) – Tel +39 0586891927 fax +39 0586834923
www.maxxiadr.it maxxiadr@arubapec.it info@maxxiadr.it ruben.bianchi@tiscali.it

114. [Società MATER](#)

Registrazione n. **738**

Viale Romagna 10 - 20133 Milano – Tel +39 0816020711 Fax +39 08119563334
www.mater.it mater@mater.it

115. [Società MC & F - Mediazione Conciliazione & Formazione Srl](#)

Registrazione n. **600**

Via Cosimo del Fante 8 - 20122 Milano – Tel +39 0258437687 Fax +39 0236215565
info@mceformazione.it

Via Pretorio 30 - 20013 Magenta (MI) – Tel +39 0297291239 Fax +39 0297294633
elisabettalanticina@virgilio.it

Via Ivrea 5 - 21013 Gallarate (VA) – Tel +39 03311964413 Fax +39 03311964413
info@studiogallon.it
www.mceformazione.it mcefsrl@legalmail.it

116. [Società M.C.M. di Caputo Milena e C. s.n.c.](#)

Registrazione n. **822**

viale Argonne n.24- 20100 Milano
via Mozart n.25- 20831 Seregno (MB)
www.mcmediazioni.4000.it mcm@gigapec.it

117. [Società M&C Concilium srl](#)

Registrazione n. **409**

Via F.Corridoni, 11 - 20122 Milano – Tel.+39 0287087120 Fax +39 0287087121
www.mcconcilium.it mc_concilium@pec.it

118. [Società Mediando Associati srl](#)

Registrazione n. **778**

Via F. Baracca 10 - 20017 Rho (Mi) – Tel +39 02 9308810 +39 02 9301852 Fax +39 0293184252

Via S. Giuseppe 22 - 20015 Parabiago (Mi) -Tel +39 029308810 +39 029301852 Fax +39 029318452

Via Carlo Noè 7 - 20013 Gallarate (Va) – Tel +39 029308810 +39 029301852 Fax +39 029318452
www.mediandoassociati.it info@mediandoassociati.it

119. [Società Mediazione C.E.C. SRL](#)

Registrazione n. **342**

Via Per Loveno 5 - 22017 - Menaggio (Co) – Tel +39 031555613 fax +39 0315560857

Via A. Locatelli 4 - 20100 – Milano

www.mediazionecivilecommerciale.net

info@mediazionecivilecommerciale.net mediazionecivilecommerciale@legalmail.it

120. [Società Mediazione Legale S.r.l.](#)

Registrazione n. **815**

via Pietro Paleocapa n 6 - 20121 Milano

via Cesare Battisti n 17 - 27100 Pavia

mediazionelegale@legalmail.it

121. [Società MFSD Srl](#)

Registrazione n. **903**

Viale Beatrice d'Este 20 - 20122 Milano - Tel. +39 02 9147110.4 / 5 Fax +39 0291471087

www.mfsd.it responsabile@mfsd.it

122. [Società Miti Consigli Sas](#)

Registrazione n. **583**

Via Battaggio, 6 - 26900 – Lodi – tel e fax +39 0371841372

www.miticonsigli.it miticonsigli@legalmail.it

123. [Società NoiMediamo S.r.l.](#)

Registrazione n. **890**

Via Milano, 19/21 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Tel 800 -677760 Fax 800129756

www.noimediato.it noimediato@certapec.it

124. [Società O.E.M. SRL](#)

Registrazione n. **352**

Via Noto 10 - 20141 Milano –

www.oemsicurezza.it oemsicurezza@tiscali.it

125. [Società Organismo di Mediazione Professionale di Bergamo Srl.](#)

Registrazione n. **883**

Via Carlo Troya 23 - 20144 Milano (MI) – Tel.+39 035541507 fax +39 0356322908

www.ompbergamo.it ompbergamo@open.legalmail.it

126. [Società Organismo Nazionale della Mediazione, Conciliazione e Formazione S.r.l.](#)

Registrazione n. **692**

Via IV Novembre 98 - 20021 Bollate (Mi) – Tel +39 0925955467 Fax +39 09251956467
www.organismodellamediazione.it
organismodellamediazione@onepec.it segreteria@organismodellamediazione.it

127. Società Riconcilia - ADR Srl

Registrazione n. **963**

C.so di Porta Nuova, 2 – 20121 Milano - Tel + 39 0236585618 Fax + 39 0236585769
www.riconcilia-adr.it riconcilia@legalmail.it segreteria.milano@riconcilia-adr.it

128. Società 645

Registrazione n. **341**

P.zza Castello 24 – 20121 Milano – Tel 3933304445

l.tarantino@tarantinandpartners.it

Corso Strada Nuova, 86 - 27100 – Pavia - Tel +39 0692957005
Via Giuseppe Garibaldi 3 – 27045 Casteggio (PV) – Tel e fax +39 038382456
studioawfogliani@alice.it
Via Piana, 101 - 27058 - Voghera (Pv) - Tel +39 0692957005
Achillecester2000@yahoo.com
www.cameradimediazionenazionale.it info@cameradimediazionenazionale.it

129. Società UCI Mediazione S.r.l.

Registrazione n. **824**

via Matteo da Campione 9 - 20900 Monza

www.uci.it info@cepi-uci.it

130. Società Umanitaria Fondazione P.M.Loria

Registrazione n. 594 P

Via Daverio 7 - 20122 Milano

www.umanitaria.it

131. Società Unioncasa Concilia srl

Registrazione n. **810**

Via Boltraffio 16/B - 20159 Milano - Tel +39 0249533248 Fax +39 0272003513

milano@unioncasaconcilia.it

Corso Milano 14 - 20058 Limbiate (MB) – Tel +39 0299051755 Fax +39 0299056945

monza@unioncasaconcilia.it

www.unioncasaconcilia.it info@unioncasaconcilia.it

132. Vait Adr

Registrazione n. **148**

Corso porta Romana 89 – Milano – Tel +39 0815524048 Fax +39 0247951403

www.vaitadr.it info@vaitadr.it segreteria@pec.vaitadr.it

La mediazione demandata o disposta dal giudice come sistema omeostatico del processo civile: il progetto dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano

Edizione 2014

di GIUSEPPE BUFFONE

INDICE

1. **Ruolo e importanza della mediazione demandata o disposta dal giudice**
2. **Mediazione su invito del giudice e mediazione ex officio**
3. **Il progetto dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano**
 - 3.1. **Il consenso alla mediazione prestato dall'Avvocato**
 - 3.2. **La scelta dell'organismo**
 - 3.3. **L'adesione all'invito del giudice**
4. **Mediazione e proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c.**
5. **Esperienze Europee (cenni)**
6. **Verso un modello di «giudice virtuoso»**

1. RUOLO E IMPORTANZA DELLA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

I processualisti sovente paragonano il processo civile ad un organismo vivente, se non altro per sottoporre ad analisi critica quelle disfunzioni individuate come vere e proprie patologie. In effetti, proprio come un organismo biologico, anche il processo civile – per la sopravvivenza - abbisogna di un efficace sistema omeostatico e, cioè, di meccanismi che gli consentano di adeguarsi alle variazioni in atto, garantendo un certo grado di adattabilità in ragione della interazione dinamica con l’ambiente esterno. Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie si inscrivono nell’ambito dei meccanismi sopra indicati in quanto consentono di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari, così apportando un importante contributo nei lavori (quanto mai attualmente vitali) intesi a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia del sistema pubblico di risoluzione delle controversie, ormai in cima alle priorità dell’agenda parlamentare. Favorire gli “strumenti alternativi per la risoluzione delle dispute” e, dunque, i procedimenti alternativi di giustizia, non equivale a «privatizzare» il monopolio dello Stato nell’opera di distribuzione dei torti e delle ragioni ma significa offrire ai litiganti la possibilità di definire in via amichevole, una controversia tra loro insorta o *insorgenda* su diritti disponibili. Le A.D.R., infatti, non si sostituiscono al potere del giudice di decidere la *res litigiosa* ma realizzano la volontà degli aventi Diritto di definire per via pattizia il loro conflitto. Peraltro, dove l’arbitro tenuto alla decisione su volontà delle parti, sia dotato di specifiche competenze, professionalità e della *ars mediandi*, non è affatto sostenibile che l’esito del procedimento mediativo sarà meno “giusto” dello sbocco del processo giurisdizionale, in quanto il «mediatore non è un giudice tanto quanto il giudice non è un mediatore».

Sarebbe tutt’al più sostenibile che una anche minima collaborazione tra il giudice e il mediatore potrebbe “favorire” lo sviluppo decisionale più «giusto» per la lite, in termini di qualità della soluzione compositiva della controversia, entro le variabili del tempo e dei costi. Un simile meccanismo, però, in realtà esiste: si tratta dell’istituto della *Court Annexed Mediation*, in cui la volontà delle parti in lite di rivolgersi al mediatore si forma dopo che il procedimento giurisdizionale è stato attivato, in conseguenza del sollecito del magistrato che formula una sorta di «invito» alla mediazione o «dispone» l’esperimento di un tentativo di conciliazione. Il provvedimento giudiziale che fa da tramite fra processo e mediazione è espressione dell’atteggiamento del giudice di protezione dell’interesse comune delle parti, messo in ombra dallo scontro dei singoli e contrapposti interessi egoistici: l’interesse condiviso alla composizione bonaria del conflitto.

L’intervento del giudice è allora un richiamo alle parti affinché il “litigare” non diventi il motivo del processo facendo loro dimenticare gli specifici interessi che li hanno spinti a confrontarsi nel conflitto, al di là delle formali posizioni di attore e convenuto. Sotto questo aspetto, la presa di posizione del magistrato non è solo un suggerimento autorevole a comporre la lite mediante accordo ma anche un “monito”; non perché il giudice anticipi il giudizio (quanto non gli è certo consentito) ma perché, ritenendo utile per le stesse la soluzione bonaria, può avere già tenuto conto di tutte le variabili del procedimento e selezionato/valutato la eventuale conciliazione come sbocco della *res litigiosa* di maggiore soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti.

Sussunta sotto la volta dei principi sin qui illustrati, la mediazione disposta su provvedimento o invito del giudice ben può essere giudicata come espressione del diritto del destinatario del Servizio Pubblico di Giustizia a potere beneficiare della procedura di risoluzione amichevole della lita. L’istituto, cioè, riconosce il diritto del litigante alla possibilità di sperimentare il tentativo di mediazione e, nel riconoscere questa situazione giuridica soggettiva, conferisce al giudice il potere di farsi veicolo per valorizzare e sfruttare la potenzialità di composizione bonaria della vertenza.

L’istituto della mediazione disposta dal giudice ha trovato, originariamente, soggiorno nell’art. 5 comma II del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28: «*il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono*

all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»¹³. Si tratta di una previsione normativa rimasta indenne dagli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 272 del 27 novembre 2012¹⁴ che, come noto, ha espunto dall'Ordinamento la mediazione cd. obbligatoria per eccesso di delega legislativa ma successivamente riscritta dello stesso Legislatore in occasione del cd. Decreto del fare. La mediazione tipizzata nella formulazione originaria del dlgs 28/2010 introduceva un potere del giudice di invitare le parti a rivolgersi ad un organismo di mediazione, lasciandole libere di scegliere se aderire o meno al sollecito giudiziale e, in caso di rifiuto, lasciandole indenni da effetti di sfavore nel processo (artt. 88, 106 c.c.), salvo il caso del comportamento in mala fede (per cui, eventualmente, sanzioni ex art. 96 c.p.c.).

La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha modificato il «DNA» dell'istituto, procedendo ad una ricombinazione genetica. Espungendo le coordinate normative che conducevano alla mediazione su mero invito del giudice, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che iscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: trattasi, conseguentemente, di una norma applicabile ai procedimenti pendenti (v. Trib. Milano, 29 ottobre 2013). Peraltro, il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall'elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l'effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. La «nuova» «mediazione mediata dal giudice» costituisce una forma di mediazione obbligatoria in cui la fonte del procedimento mediativo non è la Legge ma il provvedimento del giudice. Se, dunque, la precedente mediazione su invito del giudice era da inquadrare nell'ambito della mediazione volontaria, la mediazione ex officio va inquadrata nell'ambito della mediazione obbligatoria: mediazione obbligatoria che, peraltro, non è sottoposta al termine di quattro anni istituito dalla riforma (l. 98/2013; v. art. 5, comma I-bis).

Che si tratti di una mediazione decisa dal giudicante, si ricava anche dall'art. 17 comma IV in cui, nella lettera d), la norma discorre di mediazione «*prescritta* dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2». In questo caso l'esperimento del procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, quindi, successivamente al provvedimento che dispone la mediazione, alla prima udienza utile, il giudice potrà verificare che la condizione sopravvenuta si sia avverata e, in difetto, potrà definire il processo dichiarando la improcedibilità della domanda (pronuncia che avendo carattere decisorio va emessa nel provvedimento conclusivo della lite: ad es. la sentenza).

13

Giudizi valoriali (*favor mediationis*) sono rintracciabili nelle esplicite prese di posizione del Legislatore. In primo luogo, il Parlamento – e ciò dopo la pronuncia della Consulta n. 272/2012 – ha, comunque, regolamentato la mediazione nell'ipotesi in cui una delle parti sia un condominio (v. art. 71-quater disp. att. c.c., introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220). In secondo luogo, il decreto legge 212/2012 aveva introdotto nel d.lgs. 28/2010 l'art. 5, comma 6-bis prevedendo che il capo dell'ufficio giudiziario adottasse «ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice»; previsione poi non tradotta in *jus positum* dalla legge di conversione (l. 17 febbraio 2012 n. 10) ma sintomatica delle intenzioni del legislatore di adottare una linea di politica legislativa favorevole alla promozione della mediazione demandata dagli Uffici giudiziari. Il favor per la mediazione è, comunque, esplicitamente manifestato dall'Unione Europea che ha richiamato tutti gli Stati Membri alla attuazione della direttiva 2008/52/CE, anche mediante l'adozione di strumenti di trasposizione virtuosi (v. Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali: 2011/2026-INI).

¹⁴ Infatti v. Min. Giustizia, Circolare 12 novembre 2012 e, in giurisprudenza, Trib. Lamezia Terme, ordinanza 8 novembre 2012, est. Ianni in *www.ilcaso.it*

**Mediazione su invito del giudice,
nel testo originario del d.lgs.
28/2010**

Art. 5 comma II.
Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

**Mediazione su invito del giudice,
nel testo originario del d.lgs.
28/2010, come risultante per
effetto della sentenza della
Consulta n. 272/2012**

Art. 5 comma II
~~Fermo quanto previsto dal comma 1~~ e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

**Mediazione ex officio, nel testo
del d.lgs. 28/2010, come
risultante per effetto della Legge
98/2013**

Art. 5 comma II
Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione

Mediazione volontaria

Mediazione volontaria

Mediazione obbligatoria

Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d'accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. E' certamente anche possibile un accordo implicito: come accadrà dove il convenuto si "costituisca" nel procedimento di mediazione, dinanzi all'organismo incompetente adito dall'attore, accettando la procedura senza sollevare eccezioni. In questi casi, però, sarebbe bene che il mediatore desse atto di avere sentito le parti sulla questione juris e desse pure atto del fatto che le stesse hanno accettato il tavolo mediativo. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti, fuori dai casi sopra indicati. Sul punto, si richiamano le

efficaci e condivisibili considerazioni svolte dalla Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione, del Consiglio Nazionale Forense (2013).

Ciò vuol dire che il giudice non possa più invitare? In altri termini: che fine fa la «mediazione su invito del giudice»? La mediazione demandata dal giudice, come già si è rimarcato, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato: l'espunzione dell'istituto, pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell'ambito dei normali poteri di *governance* giudiziale (175 c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre «rinvio per trattative». Pertanto, è sempre possibile – anche oggi – per il giudice invitare le parti al procedimento di mediazione, su scelta volontaria. In questo caso il giudice differirà il processo per consentire ai litiganti di terminare la fase conciliativa e, però, certamente, l'incombente non condiziona la procedibilità del processo¹⁵.

3. IL PROGETTO DELL'OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

L'intentio del legislatore nella direzione di un sistema di Giustizia Civile coadiuvato da meccanismi di ADR è ulteriormente rafforzato dal disegno di Legge approvato dal CDM in data 17 dicembre 2013 (cd. collegato alla Legge di Stabilità 2014). Il Disegno normativo citato prevede - de jure condendo – che nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria, l'espletamento del procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile costituisca condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito (con conseguente esonero dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28). Viene, però, per tale via, estesa ulteriormente la cornice applicativa della giurisdizione condizionata da ADR preliminari in quanto vengono riportate a tale sistema anche le controversie sui sinistri stradali che il Decreto del Fare aveva esonerato dalla mediazione obbligatoria.

Certo è che gli uffici giudiziari hanno evidente opportunità nell'introduzione di prassi virtuose che, profittando della mediazione disposta dal giudice (o su suo invito), prendano di mira l'obiettivo di migliorare il servizio pubblico di Giustizia. Le iniziative volte ad incrementare il ricorso volontario alla mediazione si rivelano allineate ai migliori *standards* europei: basti pensare che, dal 2012, le A.D.R. sono state selezionate dalla CEPEJ (Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa) come uno degli elementi di valutazione del sistema giudiziario.

In questa cornice, il progetto sulla mediazione, avviato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano va qualificato indubbiamente come «prassi virtuosa», in perfetta sintonia con la politica legislativa per l'anno 2013. E, infatti, il Ministro della Giustizia, con la direttiva del 12 dicembre 2012, definendo per l'anno 2013 gli obiettivi, le priorità i programmi e le direttive generali anche per la Giustizia Civile, ha incoraggiato la diffusione delle migliori esperienze organizzative per migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari, perseguendo obiettivi di diminuzione del flusso di entrata della domanda di giustizia, aggredendo gli arretrati. Le basi teoriche del progetto¹⁶ rispondono ad una interpretazione razionale del testo normativo, prendendo spunto dalle migliori esperienze europee, vicine all'Italia e soprattutto valorizzando l'importanza della sinergica collaborazione tra tutti gli interlocutori interessati, in primis, giudici, avvocati, mediatori.

¹⁵ Sia consentito richiamare, in questi termini: BUFFONE, *La ricombinazione genetica della mediazione (in arrivo il decreto del Fare)* in *La Mediazione*, 2013, 7-8, Giuffrè editore

¹⁶ I lavori conclusivi del progetto traggono linfa da una intensa attività dell'Osservatorio e dalla Formazione milanese che si sono snodati attraverso riunioni condivise con la classe forense e seminari di scambio di opinioni, con il coinvolgimento della Dottrina. V. ad es. RIVA CRUGNOLA E., *I laboratori della formazione decentrata. La mediazione obbligatoria: prime questioni processuali - Schema delle questioni ed esito della discussione*, Milano 5 maggio 2011 in www.ca.milano.giustizia.it, sezione "documentazione", file D_710.pdf. Gli esiti della discussione, in questo caso, sono stati raggiunti mediante un laboratorio a cui hanno partecipato magistrati appartenenti a quasi tutte le sezioni civili del tribunale di Milano nonché ai tribunali di Aosta, Busto Arsizio, Lecco, Monza e Vigevano.

Il Progetto, ovviamente, cambia anch'esso in parte la Sua morfologia poiché «assorbe» anche la nuova mediazione ex officio. I lavori del progetto, pertanto, non avranno come compito solo quello di sensibilizzare l'utilizzo della mediazione ma, anche, di offrire cornici applicative virtuose attorno alla nuova mediazione ex officio.

Si è detto che la mediazione su invito del giudice “non scompare” ma, anzi, resta nell'ambito dei poteri di governance giudiziale. E', allora, utile ricordare quali siano i tasselli applicativi di questo istituto, riesumabile per via interpretativa dalle sue ceneri.

3.1. Il consenso alla mediazione prestato dall'Avvocato.

Nel caso in cui il giudice scelga di suggerire alle parti di iniziare una mediazione volontaria, l'adesione all'invito costituisce una estrinsecazione del potere di cui all'art. 84, comma I, c.p.c.: in tal senso, quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. E', però, ovvio, che, invece, di fronte alla mediazione disposta ex officio, alle parti non residui altra scelta se non quella di ottemperare al provvedimento del giudice. E' ammissibile, rispetto all'ordinanza di mediazione ex officio, una istanza per l'esercizio dello jus poenitendi, nel senso che la parte può richiedere al giudice di revocare il proprio provvedimento ex art. 177 c.p.c. L'istanza, però, non sospende i termini innesscati per promozione giudiziale e, dunque, nelle more, le parti sono tenute a rispettare la decisione giudiziale. L'ordinanza, fuori dalle ipotesi di revoca, non è impugnabile.

3.2. La scelta dell'organismo

I lavori parlamentari illustrativi della legge sulla mediazione, spiegavano che l'omessa previsione di un criterio per la scelta dell'Organismo di mediazione si giustificava con la necessità di conservare intatta la matrice squisitamente volontaristica dell'istituto; da qui l'assenza di previsioni che comportassero la “procedimentalizzazione” del rito mediativo. Il decreto del Fare, come noto, ha introdotto invece una norma sulla competenza: ai sensi dell'art. 4 comma III d.lgs 28/2010 (come modificato dalla l. 98/2013) è dotato di *potestats mediandi* «l'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». Pertanto, in tutti i casi, le parti devono fare riferimento alla norma di nuovo conio per individuare l'organismo di mediazione. Organismo che non deve giammai essere indicato dal giudice: naufragato il tentativo legislativo in tal senso, l'indicazione del magistrato costituirebbe una ingerenza inopportuna nella selezione della parte “privata o pubblica” che deve offrire il servizio di mediazione.

Il criterio di competenza è previsto ad hoc nella previsione introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220 per le controversie condominiali: l'art. 71-quater disp. att. c.c., infatti, prevede che, nelle controversie in materia di condominio, “*la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato*”.

3.3. L'adesione all'invito del giudice

Se il giudice dispone la mediazione, la parte che non adempie è sanzionata con la improcedibilità del processo. La Legge, invece, non ricollega alcuna conseguenza al rifiuto dell'invito del Giudice (quando non DISPONE la mediazione ma INVITA tout court a iniziarla) che non può essere colmata né con l'art. 116 comma II c.p.c., né con l'art. 88 c.p.c.; anche perché, oggi, il giudice, se non intende lasciare spazi di decisione ai litiganti, può disporre l'incombente ex officio piuttosto che invitare. Resta ferma, in tutti i casi, la possibilità di applicare l'istituto della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma III, c.p.c.¹⁷ Che anche di mediazione possa abusarsi dovrebbe ritenersi pacifico: di «*abuso*»

¹⁷ La natura giuridica dell'istituto resta, allo stato, oggetto di contrastanti opinioni. Gli *obiter dicta* di Corte Costituzionale, ordinanza 31 maggio 2012 n. 138 e Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902 attribuiscono alla previsione natura squisitamente “sanzionatoria”, discorrendo di pena pecuniaria. Cass. Civ., sez. VI, 30 novembre 2012 n. 21570 riconduce invece la previsione alla responsabilità aggravata tipizzata dall'art. 96 c.p.c. entro cui inserita la nuova previsione. Una terza soluzione – ad emersione giurisprudenziale – è quella che vede nella condanna ex art. 96 comma III c.p.c. una natura anfibia: lo Stato sanziona mentre il giudice risarcisce. Anfibia strutturale da

può parlarsi in tutti quei casi in cui si verifica un'alterazione della funzione obbiettiva dell'atto rispetto al potere di autonomia che lo configura o perché si registra un'alterazione del fattore causale o perché si realizza una condotta contraria alla buona fede o comunque lesiva della buona fede altrui¹⁸. Si pensi al caso del litigante convenuto che solleciti il giudice a disporre ex officio il procedimento mediazione e che una volta ottenuto il provvedimento del Tribunale, non si presenti al tavolo conciliativo ed emerga in modo chiaro come si sia trattato di una *mise en scène* per ottenere una dilatazione dei tempi del procedimento. In queste ipotesi, deve ritenersi che il giudice conservi la facoltà di sanzionare la parte, quale espressione del generale potere di *governance* giudiziale: per il fatto la parte di avere "utilizzato" la mediazione per un fine egoistico e sleale. In altri termini, anche per l'istituto della mediazione debbono valere le regole generali elaborate in tema di abuso dello strumento processuale¹⁹.

4. MEDIAZIONE E PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185-BIS C.P.C.

L'esigenza di una applicazione "virtuosa" delle nuove «dotazioni» dell'ufficio giudiziario è amplificata dall'ulteriore novità introdotta dalla legge 98/2013: la proposta conciliativa/transattiva del giudice.

- **185-bis.
(Proposta di conciliazione del giudice)**

Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti, ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice

L'art. 185-bis c.p.c. ha generalizzato e regolamentato il potere del giudice di offrire alle parti una possibile soluzione della lite di tipo transattivo (mediante reciproche concessioni fotografate in un contratto compositivo della controversia) o conciliativo (con esiti atipici che prescindono dalla veste negoziale e non sono riconducibili al contratto di transazione: es. reciproco abbandono delle domande di cause). Si tratta di una norma di tipo processuale applicabile, dunque, anche alle liti pendenti (Trib. Milano, sez. X, 4 luglio 2013, est. Simonetti) che ha vocazione generale nel senso di riguardare tutte le controversie e, quindi, ad esempio, anche quelle familiari (Trib. Milano, sez. IX, 26 giugno 2013, Pres. Canali). Peraltro, può riguardare anche questioni estranee al processo (Trib. Milano, sez. IX, 14 novembre 2013, Pres. Dell'Arciprete) proprio perché tende a comporre il conflitto e non la singola lite. Da qui il suo contenuto atipico: il giudice non deve solo indurre a "transigere" ma può anche indurre a "conciliare" come accade, ad esempio, "*nel caso in cui, sulla base degli elementi di giudizio, appaia verosimile che il procedimento in corso richiederà una istruttoria sproporzionata, anche per i costi da sostenere, rispetto al reale interesse che le parti hanno posto alla base della controversia*"; in questi casi "*il giudice può formulare una*

intravedere nella doppia anima dell'istituto: resta un risarcimento (copre un danno "presunto" della parte) ma ha funzione sanzionatoria (il giudice rende la condanna consapevole degli importanti effetti che essa avrà anche "fuori" dal singolo processo e per rimarcare la disapprovazione per l'utilizzo emulativo dello strumento processuale). Sia consentito rinviare, per l'analisi di questa testi a: BUFFONE, *I sistemi omeostatici del processo civile ed il «danno strutturato» nella legge 7 agosto 2012 n. 134: come cambiano le regole del gioco in materia di ragionevole durata del procedimento e Abuso del Processo in Resp. Civ. Prev.*, 2012, 6, 1

¹⁸ ROMANO S., *Scritti minori*, MILANO, 1980

¹⁹ In questo senso, sono esempi eccellenti le pronunce *Trib. Milano, sez. VIII, ordinanza 13 dicembre 2011* e *Trib. Milano, sez. VIII, ordinanza 13 giugno 2012* (in entrambi i casi est. GALIOTO): nel primo caso si sanziona l'utilizzo in via meramente esplorativa della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nel secondo caso si reagisce ad una ipotesi dolosamente preordinata di convenuto fittizio (per i testi: www.ilcaso.it). V. anche: *Trib. Reggio Emilia sentenza 18 aprile 2012, n. 712* (est. G. Morlini).

proposta conciliativa nel senso di invitare i litiganti ad abbandonare le reciproche pretese avversarie” (Trib. Milano, Imprese, 27 novembre 2013, est. Vannicelli).

Ebbene, sin dalle prime applicazioni, non è sfuggita la circolarità virtuosa che può innescarsi nel processo mediante la combinazione della proposta all’invito alla mediazione: il giudice formula una proposta e, per consentire alle parti di farne serio oggetto di riflessione, li rimette dinanzi ai mediatori. Una applicazione virtuosa in questi termini si rintraccia, ad esempio, nel provvedimento della Presidente della sezione specializzata per le imprese, del Tribunale di Milano, Elena Riva Crugnola la quale, con ordinanza dell’11 novembre 2013, ha formulato una proposta e disposto d’ufficio il procedimento di mediazione (Trib. Milano, Imprese, 11 novembre 2013, est. Riva Crugnola). Peraltro, il giudice può anche formulare la proposta e riservarsi di disporre il procedimenti di mediazione successivamente (così la già citata pronuncia del giudice Vannicelli, del 27 novembre 2013).

L’innesto della mediazione in un processo in cui sia nata una proposta del giudice esalta ulteriormente le potenzialità del processo civile di definire il contenzioso in modo «amichevole», con deflazione del carico giudiziario e formazione di provvedimenti molto più stabili. E’ chiaro, però, che, in questa circolarità virtuosa, un progetto interno all’ufficio giudiziario può avere il Ruolo di garante di prassi omogenee nell’applicazione degli istituti.

5. ESPERIENZE EUROPEE (CENNI)

La Direttiva europea sulla mediazione (2008/52/CE) ha innescato un meccanismo di adeguamento degli ordinamenti interni, al *diktat* comunitario, particolarmente efficace: tant’è che, nel mese di settembre del 2011, già tutti gli Stati Membri si erano adeguati alla normativa sovranazionale, ad eccezione solo di Austria, Finlandia, Svezia e Repubblica Ceca (v. considerando lett. F della Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali: 2011/2026-INI). Vi è, peraltro, che molti Stati europei hanno profittato dei margini di discrezionalità della Direttiva introducendo benefici e agevolazioni di vario tipo in favore dei litiganti determinatisi nel senso di aderire alla procedura di mediazione: in Bulgaria le parti ricevono un rimborso del 50% dell’imposta statale versata (simile al nostro contributo unificato); in Romania, la tassa giudiziaria è rimborsata in modo integrale se le parti concludono un accordo di conciliazione; in Ungheria l’accordo determina in pari misura uno sgravio del prelievo fiscale; in Grecia e in Slovenia, l’accordo di conciliazione è favorito, sul piano dell’efficacia, in quanto la legislazione prevede e esso possa essere applicato Tribunali; in Stati come i Paesi Bassi, l’Austria e la Germania, gli accordi di mediazione acquisiscono un carattere esecutivo modellato sulla falsa riga della disciplina degli atti notarili.

Un estremo favore è riservato dagli Stati europei alla mediazione demandata dal giudice o comunque al modello di procedura mediativa in cui si registra l’intervento del giudice (cd. *Judicial mediation*): in questi casi, in genere, la valutazione del magistrato si focalizza attorno all’idea che l’accordo amichevole garantirebbe ad entrambi i litiganti la possibilità di risultati maggiormente soddisfacenti. Quanto, in modo specifico, alla *Court Annexed mediation*, essa è largamente diffusa come modello europeo virtuoso. I Paesi in cui è presente una procedura del genere sono: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. L’importanza dei sistemi alternativi di risoluzione delle liti si apprezza anche mediante lo sfoglio del rapporto della CEPEJ (Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa) per l’anno 2012, in cui ai suddetti meccanismi è riservato addirittura un apposito capitolo: il VI (pagg. 130 e ss.)²⁰.

²⁰

Il rapporto può essere liberamente prelevato dal seguente link:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf.

6. VERSO UN MODELLO DI «GIUDICE VIRTUOSO»

La mediazione, che sia su invito del giudice o disposta dal giudice – presuppone, ovviamente, il sollecito del magistrato, così come anche la proposta presuppone che il magistrato «proponga». Il Legislatore, in un generale clima di sfiducia verso il processo civile italiano, tende ad offrire al magistrato nuovi strumenti per accelerare la definizione della lite o quanto meno, provare a gestire il contenzioso in modo più efficiente ed efficace. Si va delineando un modello “virtuoso” di giudice che interviene nel processo, dialoga con le parti, tiene ferme le redini della procedura; un giudice che conosce bene gli atti, al punto da capire quando una mediazione può essere utile; quando una proposta può essere dirimente. Certo questo modello di giudice virtuoso coinvolge i suoi interlocutori nei meccanismi di risoluzione virtuosa della lite. In particolare quando dispone il procedimento di mediazione. L’ordinanza di mediazione ex officio, pertanto, dovrebbe essere: 1) motivata; ovviamente anche in modo sintetico, per consentire alle parti prima e ai mediatori dopo di cogliere quegli elementi valutati dal giudice come «indici rivelatori» di possibili *chances* di conciliazione o dell’opportunità del percorso di mediazione; 2) contestualizzata; nel senso di essere calibrata sulla specifica *res litigiosa* sottoposta a giudizio, in modo da non apparire come eccessivamente astratta e formale; 3) ragionata; nel senso di dovere dare prevalenza a quei casi in cui effettivamente la letteratura o l’esperienza di settore consigliano la pratica della mediazione (v. ad esempio, la casistica selezionata dal progetto Mediazione dell’Osservatorio milanese).

Il provvedimento del giudice può produrre effetti di favore per la controversia anche oltre l’epilogo sperato e fisiologico ovvero la conciliazione: potrebbe realizzarsi, ad esempio, una composizione parziale della lite dal punto di vista oggettivo o soggettivo; potrebbe ottenersi una agevolazione della fase probatoria (dove, ad esempio, le parti abbiano concluso la fase mediativa senza esito conciliativo ma si siano determinate nel senso di produrre in giudizio – entro i termini ovviamente - alcuni esiti dello stesso: es. un elaborato peritale); può, comunque, ottenersi un affievolimento del fattore emotivo che anima e mette in moto il conflitto così potendosi pervenire ad un clima processuale che accelera la definizione giudiziale. Da questo punto di vista, in effetti, è come se il lavoro profuso per la composizione della controversia venisse suddiviso in piccoli lavori, tutti utili verso l’obiettivo finale di rimuovere il conflitto. E ciò non appaia di poco conto: come noto, *qualcuno* ha detto che «nessuna cosa è difficile se la dividi in piccoli lavori» (Henry Ford). Certo occorre avere un atteggiamento di favore verso la novità e la riforma. E, in questo, talvolta, si incontrano le più solide resistenti, capaci di sgretolare, per via interpretativa, un possibile mutamento culturale oltre che processuale. Sia consentito ricordare che, secondo il Giurista, «la sorda resistenza alle riforme è più pericolosa di un’aperta ribellione» (Calamandrei).